This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

10255
4

WIDENER
HN SXC9 -

C 10255.4

Harvard College Library

FROM THE FUND OF

FREDERICK ATHEARN LANE

OF NEW YORK

(Class of 1849)

Ital 628.12

I CONCORDATI.

L'Autore intende godere, secondo le Leggi, il diritto di proprietà.

SOPRA

I CONCORDATI

OSSERVAZIONI INTERESSANTI

DELL' ABATE

DOTTOR GIUSEPPE FIORENZA.

FIRENZE,

FELICE PAGGI, EDITORE.

1860.

~~Stat 628.12~~
C 10255.4
DARTMOUTH COLLEGE
JUL 24 1911
LIBRARY.
Lane fund.

Parlare oggi di dritto ecclesiastico, e particolarmente di concordati, sembrerà a taluni materia, o poco interessante, o almeno inopportuna. Se mal non mi appongo, costoro vanno assai lungi dal vero, e se faranno più seria riflessione rimarranno convinti, che queste discipline meritano più profondi studi oggi, che in altra epoca, ed hanno un interesse maggiore di tutti gli altri tempi.

La religione, elemento inseparabile dalla vita sociale, non si scompagna mai dal suo progredire, da ogni suo respiro, e nei grandi mutamenti politici non solo modera gli eccessi e gli abusi, ma interviene bensì nelle alleanze e nei trattati; e nei nuovi ordinamenti degli Stati intervenendo come parte essenziale del pubblico dritto, segna alle leggi civili i limiti della loro giurisdizione.

Negli Stati cattolici poi non potendosi a buona ragione nel nuovo ordine di cose fare uso di un metodo filosofico in riguardo alla parte religiosa, ma bensì per forza di necessità dovendosi adoprare il metodo storico, chiaramente sorge il bisogno dello studio dell' ecclesiastico dritto.

Or noi siamo alla vigilia della soluzione della questione italiana, e siamo sicuri che le Potenze non commetteranno l' ingiustizia di non riconoscere e non sanzionare i legittimi voti dell' Italia, e di ostare alla sorgente nazionalità, che con tanto desiderio si anela vedersi restituita nel suo antico splen-

dore. È comune convincimento infatti che le legittime potenze nate dal consentimento unanime delle loro nazioni non potranno mai fare a sè stesse (se mai vi fosse un Congresso) l'ingiuria di dichiarare illegittimo il Re Vittorio scelto dal suffragio degli Italiani, per condiscendere sia alle pretese di quei potentati la cui origine è illegittima o incerta, sia per favorire una stolta restaurazione, la quale offende i medesimi loro dritti e quelli ancora fondamentali e santissimi d'ogni altra nazione. Sorgendo adunque, come speriamo, l'Italiana nazione, è mestieri per fermo, che spariscano le varie discipline ecclesiastiche e che una solamente regoli i membri varii della Penisola. Qualunque sia la forma che voglia darsi a questa nazionalità, è gioco forza che si venga alla riforma del pubblico diritto ecclesiastico; non potendosi senza gelosia vedere dai fedeli delle diverse provincie, che in Sicilia, in Toscana ed altrove fossero maggiori libertà religiose che in Napoli, nelle Romagne, nel Piemonte, in Venezia, in Milano e nei Ducati.

Per venire quindi ad una legislazione uniforme, e fare una scelta che soddisfi tutti, seguir devesi il metodo storico, ed altra via legale non si presenta, che un Concordato.

Si è allora, non ne dubitiamo, che dovranno vincersi difficoltà gravissime; si è allora che gli *oltramontani* di cui l'Italia oggi abbonda a dovizia, grideranno ad ogni passo, all'eresia, alla violazione dei dommi, allo scisma dell'unità della fede. Dessi, spolverando costituzioni pontificie, volumi di scrittori del Medio Evo, le Decretali di Graziano, quelle di Gregorio IX, il Sesto del cotanto celebre Bonifacio VIII e tutti quegli scritti che compongono il vecchio, il nuovo, ed il nuovissimo dritto, e che innalzarono all'alta vetta la pontificale autorità non solo sullo spirituale, ma sul temporale ancora, faranno ogni sforzo a respingere il secolo a quei beati tempi in cui sparirono i diritti della gerarchia ecclesiastica, della potestà politica, e quei medesimi, che per natura si appartengono al popolo ed alle nazioni.

Volendoci premunire come pur conviensi all'assalto imminente di questa scuola, fa bisogno occuparci seriamente

dello studio dell'ecclesiastico dritto, e sopra ogni altro dei Concordati.

Son dessi che ci rivelano il passato della giurisdizione ecclesiastica, il presente contrasto e le questioni che agitansi, e finalmente l'esplicita dichiarazione del limite della fede, e di quello che entra nei confini della disciplina.

Le più gravi questioni intorno a questa materia trovansi nettamente sciolte nei Concordati, e non può darsi risposta più conveniente e vittoriosa agli oltramontani, che presentare loro gli articoli dei Concordati diversi, che la Chiesa ha solennemente fatti, o coi principi o colle nazioni. In questo modo legale e sicuro verrà la potenza ecclesiastica infrenata e ricondotta ai suoi veri confini senza il pericolo di tentare scismi, o violare affatto l'unità della Cattolica Fede.

Arroge ancora, che il far uso delle varie discipline che sono in vigore nelle diverse chiese del Cattolicismo, non è nè vietato nè nuovo. S. Gregorio Magno scrivea al monaco Agostino vescovo d'Inghilterra, di scegliere a suo piacere ed adattare a quella nazione le leggi ecclesiastiche, che avesse ritrovato migliori nelle altre chiese.

« Ed a me piace che sollecitamente tu scelga, sia nella ro-
» mana, sia nella gallicana, sia in qualunque altra Chiesa,
» quello che ritrovi che meglio possa piacerti.[1] »

Questo ordine di Gregorio fondasi sopra quel gran principio, che le leggi ecclesiastiche, ove sono permesse dalla Chiesa, non possono mica essere lesive della fede, e come adattar si possono ad alcuni membri cattolici, si possono estendere ugualmente a tutto il Cattolicismo. Convengo nondimeno, che sovente in questo molto riguardasi agli usi ed ai costumi dei diversi popoli; ma dall'altra parte riesce anche evidentissimo, che in quelle leggi non v'ha nulla che possa offendere la santità dei dommi e della morale; e basterebbe questo perchè la nazione che l'accettasse non potesse dirsi nè scismatica nè violatrice delle dottrine della Chiesa. Altronde molti regolamenti disciplinari della Chiesa sovente nacquero da un caso

[1] Sed mihi placet, ut sive in romana, sive in gallicana, sive in qualibet ecclesia aliquid inveniasti, quod plus placere possit, sollicite id eligas.

speciale che sommetteasi alla decisione della S. Sede, e la collezione di queste lettere responsive fecero in appresso parte del Codice Ecclesiastico.

Per tutte queste ragioni stimo, che non sia nè fuori di stagione, nè poco interessante lo studio dei Concordati, non solamente per coloro che amano conoscere a fondo le variazioni disciplinari, che autorizzate rinvengonsi nelle varie chiese: nè per coloro solamente che son tenuti a conoscerli per ubbidirli, ma per coloro bensì, che mettendo mano a riforme in queste materie amano evitare il turbamento delle timorate coscienze dei fedeli cattolici. Altronde son sicuro che usando questo metodo si troverà ben largo spazio a raccogliere le libertà ecclesiastiche, e si troveranno ancora armi ben temprate da premunir qualunque contro ogni invasione; e guarentigie validissime a sostegno dell' ordine e della tranquillità di uno Stato cattolico.

Non è mio pensamento esporre estesamente per singolo tutti i Concordati, che nei varii tempi dai pontefici si fecero colle varie potenze. Questo lavoro sarebbe un soggetto assai utile di un buon libro. Io qui mi restringo ad alcune generali osservazioni che moltissimo gioveranno agli studiosi dei Concordati; generali osservazioni, che bene applicate renderanno assai chiara l' intelligenza dei medesimi, e scioglieranno le molte difficoltà che incontransi; che daranno il mezzo a vagliare le diverse materie, che spesso trovansi nei medesimi commiste, ed a separare la parte meramente politica, che riguarda gl' interessi del Papa come principe e non già come capo della Chiesa, e quella dei medesimi principi, che hanno abusato della loro potestà per conculcare i dritti imprescrittibili delle nazioni, da quella parte che riguarda il diritto pubblico ecclesiastico.

Pertanto brevemente tratterò dell'origine, materia e forma, del valore morale, e dei varii motivi pei quali finiscono i Concordati.

§ I.

Tra le parti del novissimo Dritto dai Canonisti s'annoverano i Concordati, poichè essendo accettati, ed in vigore costituiscono l'ultimo stato della Polizia ecclesiastica.

Questi Concordati o Convenzioni furono introdotti nell'ecclesiastico dritto nel secolo XIV, e prima di quest'epoca non era possibile che se ne fossero potuti stipolare.

È di non lieve interesse indagare le cause per cui nè furono nè poteano essere nei secoli antecedenti, poichè da queste cause, e da quelle che poscia diedero loro l'origine si attinge la netta idea, che formar ci dobbiamo dei medesimi, e quali conseguenze se ne devono dedurre.

L'origine dei Concordati connettesi coi mutamenti delle discipline ecclesiastiche, colle vicende della potestà temporale del pontificato, la quale descrive come una curva, sollevandosi da piccoli elementi ad una sublime altezza per poi ritornare nei moderati limiti.

Tenendo dietro a queste vicissitudini, osserviamo che nei primi otto secoli non furono mai, nè vi poterono essere Concordati, e basta consultare la storia per ritrovarne le chiarissime ragioni.

Prima che il cristianesimo apparisse nel mondo, dice il Visconte Portalis, il potere supremo sulle cose sacre era congiunto alla magistratura politica; ma l'impero sulle credenze, la direzione delle opinioni religiose, cadde nel dominio comune dei filosofi e dei taumaturghi.

La cristiana religione mutò la faccia del mondo; crebbe rapidamente, e dopo avere evangelizzato, e convertito i poveri, conquistò per la santità ed eccellenza delle sue dottrine, i cuori generosi, gli spiriti elevati, l'anime naturalmente religiose in tutte le classi.

In questi giorni di lotte, e di combattimenti, e di martirio, il cattolico sacerdote assorbito tutto dall'idea della sua missione, esercitava sopra i fedeli, che componeano la nascente chiesa, una magistratura di carità solamente, e senza punto

mischiarsi negli affari temporali, si dedicava a dividere l'elemosine, ed a ripartire quei beni, che i fedeli venivano spontaneamente a deporre nelle sue mani come in un tesoriere comune.

Il sacerdote, intento sempre alla devozione, al raccoglimento, alla preghiera, sempre occupato nella predicazione, nell'amministrazione dei sagramenti, nella celebrazione dei santi misteri, non curavasi punto degli affari mondani, che l'avessero potuto distrarre dagli importantissimi del suo ministerio.

I vescovi santissimi mantenevano i fedeli loro affidati nella fede colla parola, l'edificavano coll'esempio, ed edificavano e dirigevano i sacerdoti nell'adempimento dei loro doveri. Spogli di vile ambizione, si presentavan alla pubblica potestà nel solo caso di distruggere le calunnie di cui s'aggravavano i cristiani, e di reclamare la giustizia e la tolleranza, e nel caso di comparire nel pretorio per rispondere dei loro atti, e suggellare la loro fede col loro sangue.

I papi, capi dei vescovi e della chiesa, invece di una supremazia di giurisdizione, aveano nello stato pagano un primato di responsabilità; poichè essi pagavano sovente colla loro vita perduta nelle torture, l'onore d'essere stati promossi alla dignità pontificia, e così adempivano santamente al sublime dovere di confermare i loro fratelli nella fede, e di custodire gelosamente il prezioso deposito.

La conversione di Costantino arrecò nella Chiesa una grande rivoluzione. L'imperatore divenuto cristiano, fece assidere la cattolica Chiesa al suo fianco, depose ai suoi piedi il supremo pontificato, che fino allora era stato congiunto alla sua dignità sovrana; l'autorità della Chiesa fu riconosciuta; ma non fu punto sciolta dai legami che teneanla soggetta alla sovranità imperiale. Questa infatti abbandonando le materie della fede alla Chiesa, riserbossi il dritto di approvare l'elezione del papa e dei vescovi, di convocare i concilii che dovevano decretare sopra materie ecclesiastiche, quasi sempre complicate di dritto pubblico e civile, e perciò veggiamo, che le proibizioni e le nullità ecclesiastiche in-

torno ai matrimoni furono stabilite secondo le leggi civili di Roma, e conformemente alle loro disposizioni.

Una sola cosa però non videsi mai in quel tempo, perocchè sarebbe stata ed impossibile ed insensata, il costituire due stati nel medesimo stato, l'uno civile, l'altro religioso, perfettamente uguali, e perfettamente indipendenti l'uno dall'altro. Questa impresa non fu mai tentata, perocchè avrebbe immediatamente strascinato alla lotta, alla rivalità, agli odii, che avrebbero arrecato alla religione medesima più danno che la sua devota soggezione. Quale re pagano, dice l'arcivescovo di Maux, avrebbe fatto entrare nel suo regno una religione, che avesse avuto per massima di strappare corone, di governare a suo capriccio i popoli, di sedersi sul trono da signora assoluta? L'istoria nulla ci riferisce di questo, perchè tutt'altre sono le dottrine di questa figlia del cielo, discesa in terra per condurre l'umanità al suo vero fine.

Nelle rivoluzioni politiche, che successero alla morte di Costantino, i papi ed il sacerdozio vi rimasero affatto stranieri, poichè ben sapeano, che la Chiesa potea essere agitata, afflitta, ma non mai scossa. La Chiesa non era solidale con alcun trono, e la successione stessa dei sovrani pontefici, non era punto attaccata alla durata d'alcuna stirpe regia.

Gli imperatori però ammirando la santità del cattolico sacerdozio vollero affidare al medesimo le questioni civili dei fedeli, e permisero che decidessero questioni appartenenti alle potestà civili. Per solo sentimento di carità accettarono, e già la Chiesa per favore dei principi mette il piede nel temporale governo. Queste concessioni s'estesero a poco a poco, e come suole avvenire, si mutarono in dritto, e se ne fece abuso. « Allora, dice il Van-Espen, la giurisdizione e l'autorità dei vescovi nelle cause dei laici tendeva a restituire la concordia e la pace tra i litiganti, ed a togliere gli uomini miseri dai lacci delle liti e delle azioni, e dagli intrighi; e però non devonsi fare le maraviglie, se diedesi ai laici la facoltà di ricorrere ai vescovi come a pacificatori e padri comuni. » [1]

[1] Tum ergo episcoporum jurisdictio, et auctoritas in laicorum causis ad

Nel progresso del tempo, colla connivenza della potestà civile, eresse la Chiesa tribunali, statuì forme di giudizio e regolamenti, e decise anche senza appello.

Sino a Costantino rari furono i concilii particolari, ma non se n'era tenuto alcuno generale; ma come l'imperatore diede la pace alla Chiesa, ed i fedeli moltiplicaronsi, e si sentì il bisogno di migliori regolamenti, convocò in Nicea il primo generale concilio. I canoni del medesimo furono accettati da tutta la Chiesa, e fino a papa Innocenzo I, furono l'unico codice che regolasse la disciplina ecclesiastica del cristianesimo. Colà, dice questo papa nella sua lettera sedicesima, combatti secondo i canoni, e i decreti del Niceno concilio, poichè la Chiesa romana non riconosce altri canoni. [1]

Si fu in questi tempi, che volendosi ampliare la giurisdizione ecclesiastica, a cui l'autorità politica non facea ostacolo, si stabilì in principio appartenere agli ecclesiastici la conoscenza del peccato, e non essendo causa ove di qualche peccato non si trattasse, quindi quasi tutti gli affari civili e criminali furono sottoposti ai loro giudizii. [2]

Zosimo e San Leone, fecero molte aggiunte al codice romano, e l'accrebbero in modo che un libro di pochi fogli divenne un grosso volume. Le sempre crescenti addizioni produssero confusione, e nel 500 Dionisio il Piccolo volle apprestarvi un rimedio, e fece da privato una collezione più esatta nella versione, e più ordinata. Se ne fece uso dalla Chiesa sino ai Decretali.

In questo secolo sesto sorge uno scisma, e Teodorico re goto pacifica la Chiesa e le dà un capo, e non si osa contrastargli questa competenza. I successori del grande Teo-

concordiam, pacemque inter litigantes conciliandam, miserosque homines e litium et actionum laqueis, ac tricis eripiendos tendebat. At proinde mirum videri haud debeat, si laicis libertas daretur ad ipsos tanquam communes pacificatores, et patres recurrendi. (Tom. 2, p. 1.).

[1] Illic juxta Nicaeni Concilii canones et decreta contende, alios quippe canones romana non admittit ecclesia.

[2] Cognitio de peccato ad personas ecclesiasticas pertineat, cum ergo talia non perpetrantur sine peccato alterius partis, patet quod ecclesia cognoscere possit. (Van-Esp. id.).

dorico chiesero una sovvenzione per confermare i papi, e questa fu detta dritto di cancelleria. Nata l'ambizione nei papi di abbassare il patriarca di Costantinopoli, si piegavano umilmente al potere temporale, ed i Cesari mischiaronsi sovente in questa lotta delle due Chiese rivali; e quindi ora Onorio opponesi all'elezione dei pontefici, ora l'Esarca d'Italia, ed ora infine il governatore di Roma saccheggia il pontificio palazzo; ed il virtuoso Martino respinto da Costanzo va a morire in esilio, pregando pel suo felice rivale.

Apparisce ormai il secolo ottavo, e Sergio, Giovanni VI e Sisinnio varcano i limiti della giurisdizione pastorale, e la supremazia pontificia dispiega il suo stendardo.

Or fino a questo tempo sebbene la Sede romana avesse fatto riconoscere a tutta la Chiesa la sua primazia spirituale giusta l'istituzione divina, sebbene moltissime variazioni avesse introdotto nei riti della gerarchia ed anche nella disciplina, pure in quanto alla temporale giuridizione limitavasi a quel solamente che veniale accordato dalla potestà laicale, e caritatevolmente usandone, non eccitava sospetti nell'anima dei Cesari. Ubbidiente e tranquilla si tenea nei prescritti limiti, e possiamo ancor dire, che non resisteva alla potestà laicale, che ponea ingiustamente il piede anche negli affari spirituali che non gli appartenevano. I Cesari eleggevano a quel tempo i papi, e questo basta a far conoscere perchè non furono e non poterono essere Concordati, i quali includono l'idea di un contrasto di dritti, una lotta tra la giurisdizione papale e civile. I Cesari comandavano, i papi ubbidivano.

Per la medesima ragione, ma in senso inverso, non troviamo da questo tempo sino al secolo XIV alcuna convenzione. La potenza pontificale profittando accortamente di tutte le felici circostanze che i tempi le offrirono, sciolse il volo alla sua ambizione, ed elevossi alla più sublime altezza.

Il Corano, il Talmud, i Saraceni, i Bulgari assediano l'Oriente, gli Iconoclasti rompono le sacre imagini, la Chiesa romana profitta di queste vicende, ed adulata ora dal basso impero ed ora dai re lombardi, corrobora la sua fierezza e nutre nell'animo il pensiero della sua indipendenza. Alla pri-

mazia spirituale vuole aggiungere la temporale, ed aspira coraggiosa al possesso libero dei rimasugli dell'antica monarchia d'Occidente. Tenace in questo proposito trova propizii i tempi, sceglie i mezzi adatti e vi riesce.

A Gregorio III, che aveva fatto tremare Leone l'Isaurico, succede Zaccaria, che avendo indotto il re lombardo ad abbandonare la corona per essere tonsurato, autorizzò Pipino a far sciogliere i Franchi dal giuramento prestato a Chilperico, ed a farsi re, obbligando il detronizzato a vestire l'abito monastico.

Caduta nell'avvilimento la formidabile stirpe dei Merovingi, Pipino il Breve tenea di fatto la somma del governo. Stefano papa venne in Francia a coronarlo, e questa sacra unzione fu assoluzione e rimedio, poichè Pipino, scacciati i Lombardi dalle provincie in questione, fece ritornare al papa le chiavi delle città che reclamava. Stefano ebbe il dominio utile, rimase ai Franchi il dominio diretto, e la Santa Sede divenne un feudo.

Come giustificare e sostenere questa novità introdotta nella Chiesa? Appare il codice d'Isidoro Mercatore o Peccatore, e colle sue false decretali conferma il dritto temporale dei papi. Molti ecclesiastici ignoranti furono tratti in inganno, e Nicolò I vuole farlo accettare ad ogni costo alla Chiesa. I pochi dotti, e tra questi Ingmaro, protestano e lo rigettano; il concilio di Reims lo ritiene come falso, e finalmente Nicolò di Cusa cardinale dimostra vittoriosamente essere l'opera di un impostore.

M. Real al capitolo 1° § XXIII, dà la ragione, che mosse il Mercatore a metter fuori questa falsa collezione.

« La Corte di Roma, ei dice, voleva esercitare una potenza illimitata, ed il mezzo più proprio di pervenirvi pareva esser quello di far vedere che questa potenza illimitata era sempre esistita. Si voleva persuadere ai popoli ignoranti, che dal principio del cristianesimo, i vescovi di Roma avevano avuto ed esercitato il dritto di dare ai cristiani le regole, che queste falsè decretali conteneano: — Si volea dare al papa un'autorità senza limiti nella Chiesa; si volea rendere i vescovi ed i chierici indipendenti dai principi secolari. »

Queste false decretali introdussero un dritto affatto nuovo, che non si era mai conosciuto nei passati tempi. Non lasciandosi mai l'ambiziosa idea, Adriano I consolida il suo dominio, perocchè assediato dai Lombardi nella sua capitale, invoca l'aiuto di Carlo Magno e questi come una volta suo padre, scende con poderosa oste in Italia, sommette la Penisola ed il re lombardo, n'estingue il dominio e riceve in dono la dignità d'Esarca e di Patrizio romano; e non volendosi mostrare men generoso, accrebbe i doni di Pipino suo padre, ed il papa distese il suo temporale dominio.

Lo scaltro Leone III inginocchiandosi ed adorando il conquistatore franco, gli offre il diadema d'Occidente, e Carlo in ricompensa dell'omaggio e del dono, omologa il regalo di Pepino, che il papa temeva di potersi rivendicare. Carlo però non fu così generoso come sembrò al pontefice, poichè conferigli un dritto precario ritenendo presso di sè la sovranità, l'elezione dei papi, e l'investitura dei vescovi. In questo cominciò a svilupparsi la feudalità, causa di tante insurrezioni, e prova di gravissimi dolori all'umanità, che infine partorirono i Comuni.

Questa dignità, che i due illustri personaggi a vicenda si aveano conferito, venne suggellata dal solenne trattato conchiuso tra Michele imperatore d'Oriente, e Carlo di Francia. Roma allora non ebbe che un solo padrone ed una sola cura, quella cioè di minare la potenza di lui.

Le costituzioni pontificie informate dallo spirito di questo nuovo potere divennero frequentissime, e le usurpazioni degli ecclesiastici furono eccessive. Questa smania di temporale dominio snervò la disciplina e sfigurò la Chiesa dei prischi tempi. I vescovi medesimi divenuti feudatari, notanti nelle ricchezze, estesero anche la loro giurisdizione temporale, e davano e toglievano corone, e nelle loro lettere sinodali arrogantemente prendevano il titolo di Luogotenenti di Dio sulla terra, ed obbligavano i deboli ed ignoranti principi a riconoscere in loro questa autorità, ed a sottomettersi. I costumi erano depravati, e la corruttela inondava la purissima Chiesa di Gesù Cristo.

In questi miserrimi tempi i fatti, che si compivano dal sommo pontefice, per una incredibile metamorfosi, nelle lettere, nelle bolle, nelle costituzioni si tramutavano in dritto, e questo dritto nato con siffatti auspicii servía dappoi di giusto titolo ad onestare novelle usurpazioni. Con questo mezzo la potenza accresceasi, e si preparava il terreno a Niccolò II, ed a Gregorio VII, ed ai suoi successori di maggiormente inorgoglire, e dare al mondo uno spettacolo di possanza così elevata, da giudicarsi capace a lottare con qualunque umana forza, se avesse avuto a base la verità e la giustizia.

Morendo nel 1058 Stefano IX, avea ordinato al popolo ed al Clero romano di lasciare vuota la Santa Sede sino al ritorno del Diacono Ildebrando, che allora trovavasi in Oriente. Roma disubbidì alle parole del moriente, e scelse uno dei suoi vescovi, Benedetto X. Ildebrando reduce in Roma conoscendo la riserva fatta dal Papa Stefano, pose la tiara sulla testa di Niccolò II; e quindi nacque lo scisma.

Questo Pontefice riunisce concilii, e l'autorità imperiale già scossa dalle guerre civili, viene solennemente negata. I cardinali s'arrogano esclusivamente il privilegio di scegliere i pontefici, e la corte d'Alemagna retta da una donna allora tutrice, lascia passare inosservata questa violazione dei suoi diritti. I Normandi si prostrano alla Santa Sede, ed il successore di Niccolò trasferisce ai medesimi il dominio utile della Puglia, della Calabria, e della Sicilia riservandosi il dominio diretto con sommo pregiudizio della sovranità dell'Imperatore.

Irene tutrice di Enrico IV s'indispettisce, e fa eleggere e consacrare Onorio II; allora si videro due fazioni e due corti, e due fulmini lanciaronsi; il giovane Arrigo venne scomunicato, e i due papi anatematizzandosi a vicenda si chiamarono anticristi. In questi contrasti morirono, ed il famoso Ildebrando salì sulla cattedra di san Pietro.

Costui quanto elevato di mente, altrettanto destro ed ambizioso, inviò all'Imperatore Arrigo alcuni deputati a presentare lettere assai placide e sommesse, onde ottenere la conferma, ed assicurava l'Imperatore, che ove la sua elezione

fosse malgradita, era pronto a dimettersi, ed a investirne quella persona che meglio gli piacesse.

Molti prelati vicini e confidenti di Arrigo consigliavanlo al rifiuto, e di fare scegliere un altro prevedendo dall'umore atrabiliare di Ildebrando, che ben tosto avrebbe occasione a pentirsi della sua accettazione. Arrigo però ammaliato dallo stile sommesso delle lettere, affrettossi a confermarlo, ma non andò guari che dovette vanamente lagrimare il suo errore.

Comincia il suo pontificato col divieto ai prelati di fare uso del titolo *Papa*, che allora comunemente davansi ai medesimi riservandolo solamente a distinzione del Capo della Chiesa. Pubblicò un breve con cui obbligava tutti gli ecclesiastici maritati sotto pena della scomunica di abbandonare le loro donne, e per impadronirsi dei loro beni dichiarò scomunicati coloro, che ricevessero l'investitura dai laici, ed i laici medesimi che l'avessero data agli ecclesiastici; in questo modo compì quello che i suoi predecessori aveano tentato invano, e spogliò gli Imperatori del diritto delle investiture. Il decreto fu presentato ad un Concilio in Roma; e Leone d'Ostia, che v'era presente, asserisce che tanto colui che dava, quanto colui che riceveva l'investitura erano condannati alla medesima pena della scomunica.[1]

D'allora in poi Gregorio Settimo non parlò più agli imperatori come i primi pontefici sudditi fedeli, che imploravano da loro clemenza, ma da Imperatore.

« Io voglio abbassare, scrivea al Vescovo Erimanio, la testa superba dei re e degli imperatori, il cui orgoglio sembra elevarsi come i flotti del mare. Questo disegno sembrami in riguardo agli Imperatori interessante, e buono per sommetterli ad una potenza di cui temono gli effetti. »

Scrive e fa pubblicare, che non solo il romano pontefice era padrone dell'autorità imperiale, ma aggiunge ancora senza molti riguardi, che i reami tutti, ed i principati appartenevano alla Chiesa, e che però egli avea il dritto di dispensarli a piacer suo, e poteva sciogliere dal giuramento di fedeltà i popoli in virtù del potere trasmessogli da San Pietro.

[1] Vedi Leo Host., *Chron. Cass.*, lib. III. Cap. 42.

Arrigo spogliato del fatale dritto dell' investiture, che costò all' Europa e la perdita di molti milioni d' uomini e le funestissime conseguenze di sessantotto battaglie, sbuffante ira e vendette minaccia Gregorio, ed accende la guerra. Gregorio appoggiandosi ai Sassoni marcia contro l' Imperatore, ma viene sconfitto e deposto in un sinodo tenuto in Vormazia l' anno 1080, chiamandosi lupo rapace che sbrana il gregge del Signore.

Il pontefice scomunica Arrigo, lo dichiara decaduto dal trono, impone ai popoli la ribellione come un dovere, li scioglie dal giuramento di fedeltà, mette l'Impero in fiamme colla fiaccola della religione; e vede tremante ai suoi piedi il rivale, e trionfa.

Una Contessa di Toscana, la celebre Metilde, gli fa dono di tutti i Suoi stati, e questo nuovo regalo di popoli accrescendo la sua potenza spaventa i Signori di Germania, ed Arrigo, che s' accorge dei loro timori, ne profitta e riaccende la guerra. Il papa lo scomunica, e lo depone la seconda volta; ma l' imperatore alla fine trionfa e dell' anatema e del suo nemico. Fa scegliere a pontefice Clemente III, espugna Roma dopo due anni di assedio, ed avrebbe preso Gregorio che s'era chiuso in Castel Sant' Angelo, se Roberto Guiscardo non fosse venuto in soccorso di lui. Gregorio errante e fuggiasco andò a morire in Salerno, lasciando il mondo maravigliato del suo estremo ardire. Molto gli deve la pontificia potenza, perocchè ricostruì, a così dire, il potere temporale della Chiesa, che prima di lui era vago, sparso, disseminato; e ben sorpreso come con sì deboli principii d' esistenza l' autorità papale si fosse ingrandita e mantenuta, sottomise la società civile alla Chiesa, e questa alla tiara, e rammassando in un fascio tutti gli acquistati dritti, li depose sul trono degli Apostoli. La sua memoria indelebile, come i suoi atti, servirono di tipo e di modello ai suoi successori. Urbano II infatti e Pasquale II, furono fidi esecutori delle sue massime, ed Eugenio III, facendo sparire tutte le antiche collezioni mette in grande onore la raccolta dei decreti di Graziano, che con delicato artificio e con falsi documenti venne a puntellare la supremazia spirituale e temporale dei Papi.

Dalle molte compilazioni di lettere, costituzioni e decretali, che si erano fatte, Graziano raccolse i materiali impuri della sua opera, che per l'ordine oscurò tutte le passate, ed offrilla al Pontefice Eugenio III. Con gioia accolse il papa questo codice, e volle che fosse il testo di tutte le scuole, che nessuna altra collezione fosse in vigore, e che ogni questione con quei decretali si decidesse. Sebbene alcuni autori pretendano che l'opera di Graziano fosse stata approvata e confermata da Eugenio, pure i più celebri interpreti lo negano assolutamente. Nulla di meno è troppo vero, che tutte le altre collezioni sparirono, e che fino alle Decretali di Gregorio IX Graziano fu maestro della Chiesa, e rimase poi capo-scuola degli oltramontani.

Quali gravissimi danni abbia arrecato questo libro colle sue nuove dottrine conviene sentirlo dal dottissimo Fleury, che li descrive nel settimo discorso della storia ecclesiastica.

« Da questi canoni, ei dice, i canonisti dedussero la massima, che gli eretici non dovevano possedere nulla. Secondo questa novella massima, il delitto di eresia importava perdita di beni, dritti, signoria anche a riguardo dei Sovrani. Se ne accusavano sempre coloro che si voleano perdere, come Federico Secondo, Manfredi, e tanti altri pei quali non si mancava di pretesti. Poiché dopo avere scomunicato un principe, e messo il suo Stato in interdetto, se disprezzava la censura, come più volte avveniva, si accusava di non credere alla potenza delle chiavi, ed allora si tenea per eretico. Si giudicava della stessa maniera ogni altro particolare, che soffriva un anno la scomunica senza mettersi nel dovere di farsi assolvere. »

Da questa massima si dedusse un' altra conseguenza cioè, che il papa ha diritto di disporre dei regni e degli Stati dei principi, e di deporli. « Egli fondò queste pretese, segue l'istorico, principalmente sulla scomunica, dovendosi evitare gli scomunicati, non dovendosi avere nessun commercio con loro, non potendosi loro dire, secondo l' apostolo, nè anche buon giorno. Dunque un principe scomunicato deve essere abbandonato da tutto il mondo, nè gli è più permesso di es-

sere ubbidito, nè si possono ricevere i suoi ordini, nè può essere avvicinato da alcuno. Egli è pur troppo vero, che Gregorio VII non ha pronunziato formalmente in alcun Concilio, nè in alcuna decretale, che il papa ha dritto di deporre i re; ma l'ha supposto per cosa stabilita, come ha fatto con altre massime così poco fondate, che credeva certe. Ha cominciato dai fatti e dall'esecuzione, e bisogna confessare, che allora erasi siffattamente prevenuti di queste massime, che il difensore del re Arrigo, si restringeva a dire, che un sovrano non poteva essere scomunicato. »

Questa scuola diede i corrispondenti frutti.

Adriano IV pieno di boria prescrive a Federico Barbarossa, che chiamava in suo soccorso, un ceremoniale umiliante, sebbene avesse avuto in guiderdone la corona di occidente.

Videsi in Innocenzo III rivivere Ildebrando, e quantunque uomo di profonda scienza, pure volendo accrescere il suo dominio, con somma abilità impiegò le scritture a sostegno dei suoi progetti, e si rese più colpevole dei suoi antecessori. Ottone IV dopo lungo esilio avendo ripreso la corona di Alemagna umile venne a chiedere la consagrazione ad Innocenzo, l'adulò e senza matura riflessione omologò la successione di Matilde, che Innocenzo ardentemente desiderava, e vi comprese ancora la Marca d'Ancona ed il Ducato di Spoleto. Ottone più tardi rinsavisce, e si pente, vuole rivendicare i suoi dritti; ma è sconfitto in battaglia, e l'Alemagna muta padrone per opera della Santa Chiesa e per le armi di Filippo Augusto.

Il papa vincitore si fa re di Roma abbattendo i consoli, e soggiogando il senato, e per sostenere questo teocratismo colla forza di nuove istituzioni, fondò il Santo Uffizio, e centuplicò gli ordini monastici che inondarono l'orbe cattolico. Questi apostoli del papato predicavano le sue virtù, e celebravano la sua potenza, od istillavano nei popoli la credenza, che la sua voce, anche nelle cose temporali, fosse quella di Dio.

Indi fece una Costituzione per la quale l'elezione del ro-

mano pontefice fu riservata unicamente ai Cardinali, e furono esclusi tutti gli altri ecclesiastici.

Onorio III, seguace delle dottrine antivangeliche del suo predecessore, ordinò che i prelati delle altre chiese non fossero più eletti che dai canonici, e che nè gli altri capitolari, nè il popolo avessero parte alcuna a queste elezioni. Al mutamento di cotesta disciplina s'aggiunsero in appresso le riserve, le grazie aspettative, le annate, ed il diritto canonico s'arricchì di nuove leggi affatto ignote alla primitiva Chiesa. Gregorio IX, che incominciò a provare la potente reazione del genio sublime di Federico II, che vide raffreddare i fulmini del Vaticano, e scuotere la giurisdizione temporale del papato, s'affrettò a raccogliere in un corpo le decretali dei suoi predecessori, le varie compilazioni che si disseminavano da per tutto, ed a presentare una valida diga agli assalti dei Cesari.

« Essendo le decretali, dice Walter, sparse in collezioni tanto diverse, Gregorio IX diè ordine a Raimondo di Pennafort, auditore della Ruota, e Penitenziere, di comporne una nuova, principalmente dalle cinque raccolte ricevute, e dalle sue proprie costituzioni emanate dall'ultima in poi. La quale raccolta fu anche da lui spedita nel 1234 all'Università di Parigi e di Bologna. Ella, stando a termini, con cui l'accompagnava, dovea, per le imperfezioni delle altre Collezioni, essere d'ora in avanti la sola adoperata nei Tribunali e nelle Scuole: nè senza una speciale autorizzazione del papa potrebbe farsene alcuna nuova. »

Questo divieto non fu ubbidito, e quando salì al pontificato Bonifacio VIII molte ne circolavano, e specialmente quelle fatte da Innocenzo IV, da Gregorio X e da Niccolò III.

Nelle decretali di Gregorio IX sparirono assolutamente i limiti del potere civile, e splendeva nella sua vivida luce la supremazia pontificia tanto nel temporale, che nello spirituale; ma i fatti sopravvenuti a quell'epoca annunziarono al mondo che già era suonata l'ora della sua decadenza.

Bonifacio se ne avvide, e tentò ogni mezzo per velarne la debolezza e per sostenerla in isplendore. Pertanto dandosi

l'aria di un principe sovrano, mostravasi in pubblico ora colla mitra, ora colla corona imperiale, e con una audacia ed una violenza senza esempio, fece risuonare nella cristianità la fama della sua eccelsa potenza. Non fu terra cattolica che sfuggisse i suoi fulmini; scomunicò Edoardo I, Vinceslao IV, Federico ed i Siciliani, Arrigo re di Danimarca e l'imperatore d'Alemagna Alberto d'Austria. La famiglia Colonna sua parente, per avere osato di rimproverargli il suo orgoglio, fu coperta di censure, il cardinale deposto, e la famiglia spogliata di tutti i suoi beni.

Tolse ai dottori la facoltà di dare le licenze, ed adottando la massima, che il temporale è dipendente dallo spirituale, e che questa potenza forma la prima e la giudica, mentre Dio solo può giudicare la spirituale, volle assestarla pienamente al re di Francia Filippo il Bello.

Sventuratamente per lui erano assai immutati i tempi, e quel principe dotato di spirito audace quanto il suo, s'impegnò a convincere l Europa, dice Mosemio, « che era cosa possibile di porre limiti alla crescente autorità del vescovo di Roma, nulla ostando, che molte teste coronate avessero ciò tentato senza niun successo. »

« Bonifacio VIII, siegue il citato scrittore, mandò a Filippo più lettere, nelle quali asserì, che il re di Francia con tutti gli altri re e principi qualsivogliano, erano obbligati in virtù di comandamento divino di sottomettersi all'autorità dei papi, così in tutte le materie politiche e civili, come in quelle di natura religiosa. Il re Filippo risposegli con grande spirito e con termini esprimenti il più alto disprezzo. Quindi il papa replicò con maggiore coraggio che mai, ed in quella famosa bolla *Unam Sanctam*, che pubblicò circa questo tempo, asserì, che Gesù Cristo avea conceduto alla sua Chiesa una potestà duplicata; o pure in altri termini, la spada spirituale e temporale, che avea soggettata tutta l'umana generazione all'autorità del romano pontefice; e che chiunque ardisse discrederlo sarebbe reputato temerario, sarebbe escluso da ogni possibilità di salvarsi. »

In altra bolla, con una bizzarra imaginazione dichiara che

il negare il potere del papa sul temporale, sarebbe l' istesso che ricadere nell'eresia dei Manichei, che ammettono due principii.

Filippo convoca un' assemblea in Parigi, ed ordina a Guglielmo De Nogaret, celebre giureconsulto, di stendere un' accusa contro il papa, nella quale fu pubblicamente tacciato di eresia, di simonia e di molti altri vizii, e domandavasi insieme un concilio ecumenico per deporlo. Il papa lo scomunica, ma pagò a caro prezzo quest' atto d' imprudenza ; Nogaret venne in Italia, lo sorprese in Anagni, lo strascinò in Roma, saccheggiò i suoi mobili ed il suo tesoro. Arrabbiato ed indispettito di tale affronto, il Pontefice morì mordendosi le braccia, e s' avverò il detto del buon Celestino, che gli avea detto salendo alla sede pontificia : — Tu hai ottenuto il papato da volpe, regnerai da leone, morrai da cane. —

Filippo, dopo la sua morte, insistè sempre per farlo condannare, ma la prudenza dei suoi successori seppe scansare questa nota d' infamia, e restringendosi ad aborrire le perverse dottrine, placò l' ira del francese monarca.

Questo pontefice in tanto scompiglio, ebbe il tempo di fare una collezione di decretali, e le aggiunse a quelle di Gregorio e le chiamò *Sesto*. In queste rinvengonsi le sue dottrine elevate a dritto canonico, che servono di testo a tutti coloro che sostengono che ogni potenza deve essere sottomessa al papa, che tutto dipende da lui direttamente per lo spirituale, indirettamente e realmente pel temporale, e che in conseguenza ogni dovere della società civile deve cedere alle sentenze che emanano dal suo tribunale.

Giovanni XXII aggiunse le Estravaganti, ed un privato compilatore l' Estravaganti comuni, informate delle medesime massime. Così diedesi compimento al codice ecclesiastico, della cui dottrina la Chiesa ha fatto uso in tutte le sue decisioni. Molti altri potenti sostegni vennero in aiuto di questa scuola, e giovarono non poco all'ambizione teocratica.

L' ignoranza crassa di quei tenebrosi tempi, in cui al dire di Lebaud nella sua istoria : « Un principe era sapiente, lorchè sapeva a memoria il simbolo degli apostoli e l' orazione

domenicale; » e la superstizione che sempre l'accompagna, degenerò in vero fanatismo; ed i popoli imbevuti del comune errore che predicava la scuola, e che abbracciavano anche valenti scolastici, piegavano il collo alla potenza papale, e sciolti dal giuramento ribellavansi contro i suoi principi, e tremanti accettavano tutte le conseguenze delle scomuniche e degli interdetti.

L'Episcopato ed il clero, ligio per interesse, spoglio dei suoi primi dritti, poi ricco e corrottissimo, amava meglio appoggiare la potenza pontificia che tanta riverenza conciliavasi nei popoli, che la potenza civile effimera, debole e sommessa, che rovinava allo scoppio di un fulmine papale.

Le infinite e svariate istituzioni monastiche e sacro-militari, milizie potentissime del Vaticano, favorite da molti privilegi, si affaccendavano colla parola e coll'opera a riconoscere il vicario di Cristo come l'onnipossente sulla terra, e spargendo terrori e miracoli, narrando strepitosi fatti, apparizioni, visioni, ed agendo infine potentemente sulle menti affatto ignoranti, suggiogavano il loro spirito, e li sommetteano ciecamente al giogo di quella primazia.

Le crociate, invenzione d'alta politica papale, augumentarono l'idea della sua potenza; poichè l'esenzioni, le indulgenze, gli accordati perdoni, il comando assoluto che obbligava i principi medesimi ad andare in persona in terra santa, tutto questo apparato immenso di forza e di ricchezza, agli occhi dei maravigliati popoli magnificava il potere papale. I deboli principi strascinati dai pregiudizii pubblici alimentati dalla barbarie e dal fanatismo, bisognava che si crociassero ed ubbidissero, ed i più scaltri non osavano negarsi, sebbene riconoscevano essere le crociate una specie d'esiglio che colpiva un nobile inquieto, un vassallo insolente, che l'indulgenza e l'amore della gloria trasportavano in Egitto ed in Palestina per consumarvi i loro patrimoni, perdervi la vita, e togliere così un fastidio alla Santa Sede.

Più tardi l'istituzione del tremendo ed esecrato tribunale del Santo Ufficio, ora ministro della politica romana ed ora insieme di quella dei principi, sempre nemico d'ogni libertà,

d'ogni generoso pensiero dei popoli, vigile mannaia sospesa sopra chiunque osasse innalzare la voce contro la prepotenza oppressiva; dava nei feroci spettacoli degli atti di fede e delle ecatombe umane, l'idea stragrande del papale potere anche sulla vita e sulla morte.

A tutti questi elementi di forza ben organati e compatti, aggiungasi l'ignoranza dei principi educati a quella scuola, senza legittimo potere o almeno non ben definito, e questo medesimo o acquistato colla forza, col tradimento, cogli avvelenamenti, cogli intrighi, coi mezzi più orribili o disonesti, sempre però col favore di Roma e dalla sagra consecrazione giustificato, e tolto o rimesso dal capriccio della curia romana a furia di scomuniche e d'interdetti; la mala signoria dei principi che per lo più rendevali in odio al popolo che reputavano gregge nato a servire, e l'oppressavano in tutte le maniere o per arricchirsi o per bestiale libidine di farsi stimare potenti, e si vedrà come questi medesimi erano costretti ad adulare la Chiesa ed a puntellare un trono che sosteneva sulle loro teste le regie corone.

Tutte queste braccia con congegno perseverante é scaltro impiegate, falsarono l'opinione pubblica, estinsero la coscienza dei dritti, gettarono i popoli a marcire nell'errore, soggiogarono miseramente la cristianità ed innalzarono il gran colosso la cui testa toccava i cieli, le cui mani s'estendeano in tutto l'orbe cattolico, i cui piedi d'argilla però fortunatamente puntellavansi sull'arena, cioè sulla forza dell'opinione pubblica allora traviata dalla ignorante superstizione, e dalla barbarie.

Confessiamolo pure, tutta questa opera della S. Sede in quei tempi fu benefica e provvidenziale, poichè mettendo sotto la sua tutela i dritti dei popoli, che sarebbero stati affatto spenti dai superbi principi e dai tiranni Cesari, conservò il germe della nuova vita sociale.

In quello stato di scombuiamento universale, di forza bruta, d'inondazione di barbari, di vero caos politico, l'onnipotenza romana rese grandi servigi alla moderna civiltà, poichè mantenne immacolati i santi dommi ed i principii dell'evangelica morale, conservò pura ed illibata la dottrina dei dritti del-

l'uomo, della famiglia, del cittadino, della nazione, degli stati in rapporto a loro stessi, conservò la sapienza, le lettere, le arti, ed alimentò con delicata cura i semi della civiltà futura, ordinandone gli elementi e disponendoli in modo da dare più tardi maravigliosi frutti.

« In tutti gli affari della vita, dice Walter, nei costumi e nelle leggi, nella scienza e nell'arte, e perfino nelle intricate questioni del gius pubblico e della politica, l'idea cristiana fu quindi presa a norma, ed all'avanzamento di lei ogni cosa temporale subordinata. Pieni di tal concetto, i papi ed i vescovi considerarono come il loro più sacro dovere lo insorgere con le loro proteste contro le violazioni del gius divino, che si manifestavano nell'amministrazione delle cose terrene, e nella loro qualità di custodi della legge cristiana, il difendere l'imperio di lei contro grandi e piccoli coll'autorità del loro sacro carattere. »

Mentre però c'inchiniamo a ringraziare l'ammirabile providenza divina, che anche dal disordine sa trarre l'ordine, dal male il bene, dall'ingiustizia la giustizia e dall'onnipotenza della Chiesa tanto sullo spirituale quanto sul temporale, che non le apparteneva affatto, la civiltà di cui godono i moderni popoli, non lasciamo di dire che è cosa che non cape in umana mente come oggi si vorrebbe continuare questa antica tutela, farla divenire ostacolo al progresso, cui una volta giovò col suo favore.

Dopo questo breve cenno ma necessario, si persuaderà qualunque, che non solo in questo tempo non fu alcuno concordato, ma che era anche impossibile di farne, poichè il papa solo era padrone assoluto e tutti gli altri servi, poichè la sua sublime potenza sdegnava di scendere a convenzioni nel contrasto della giurisdizione, riuscendogli più facile togliere una corona che inchinarsi e venire a patti. Se nelle lotte si venne alla pace, si concessero privilegi, esenzioni, grazie, bolle, costituzioni e simili favori come dipendenti dalla libera volontà, dal moto proprio della Santa Sede, ma non mai si stipularono concordati. Questa parola e la forma stessa non erano del tempo, e tutti i dotti canonisti non

danno questo nome neppure a quella specie di convenzione che fecesi tra Enrico IV e Pasquale II, che si spense sul nascere.

Il secolo XIII presenta la lotta della barbarie coi novelli elementi della civiltà, secolo famoso che vide insieme l'apogeo della pontificale possanza, e le prime scosse della medesima.

Si fu nell'anno 1246, dice Matteo da Parigi, in cui scoppiò l'opposizione ostinata dei baroni di Francia contro l'ampio possesso dei dritti papali sulle materie civili: ed il dotto Van-Espen assicura che « in questo medesimo secolo cominciò a turbarsi il possesso pacifico della Chiesa, ed a poco a poco a diminuirsi, e finalmente quasi ad annientarsi, specialmente in riguardo alle cause civili dei laici, ed in particolare in Francia e nelle vicine provincie, nelle quali al certo la giurisdizione e l'autorità ecclesiastica nei passati tempi erasi estesa più che nelle altre regioni. » [1]

Si fu in questa epoca che videsi la resistenza politica vittoriosa, e s'intese il bisogno di infrenare a poco a poco la teocrazia temporale dei pontefici, poichè sin d'allora il potere civile, cominciò a definirsi e consolidarsi, ed a rivendicare con successo i suoi dritti sovrani, e la coscienza pubblica sorta già dalla pedagogia papale, che colla dottrina di Gesù Cristo santifica il criterio della sociale giustizia, usciva dalla lunga tutela e cominciava a chieder conto dei violati suoi dritti.

Non si ricerchino altrove le cause di questo generale movimento, che vedremo sempre accrescersi nei seguenti secoli che nella santità dei dommi e della morale della nostra santissima religione.

Sebbene i pontefici si fossero troppo spinti alla conquista del temporale, pure conservarono immacolato il prezioso deposito della cristiana dottrina.

[1] Verum circa sæculum XIII cæpit hæc pacifica ecclesiæ possessio turbari, ac paulatim diminui, ac tandem pene ad nihilum redigi, præsertim quoad causas civiles laicorum; idque vel maxime in Gallia vicinisque provinciis in quibus tamen præteritis temporibus latius quam in aliis regionibus se extenderat jurisdictio et auctoritas ecclesiastica. (Van-Esp. p. 3, t. 1, c. 2.)

Cadute a poco a poco le tenebre dell'ignoranza, quella luce divina cominciò a rischiarare l'intelligenza dei fedeli, ed il severo studio delle sacre scritture e delle antiche tradizioni occupò le menti di tutti i dotti. Da quel divino tesoro uscì il principio rigeneratore cristiano che segnò la via del progresso civile.

Sin d'allora si cominciò a scrollare col codice divino alla mano qualunque dispotismo che conculcato avea i dritti sociali, e la supremazia temporale scemava del suo antico prestigio. La scienza civile fondandosi sopra le dottrine del cristianesimo spandeva una consolante luce, ed abbattendo i puntelli della barbarie e della superstizione, fissava i limiti veri del potere civile e dell'autorità pontificia. Per qualche tempo si fece vindice di quei dritti la sola monarchia, come proprietà della dinastia sovrana; ma più tardi il governo nazionale profittando dei contrasti dei due rivali, chiamò innanti al suo sindacato i due pretendenti, e col codice eterno ed immutabile dei suoi dritti, giustificò in un giorno solenne di giustizia le sue libertà, dichiarò il suo giure naturale divino ricavato dalle dottrine del Salvatore del mondo, e dando a Cesare quello che era di Cesare, ed a Dio quello che era di Dio, i proprii dritti alla potestà civile ed i proprii all'ecclesiastica giurisdizione, stipulò un solenne concordato, termine d'ogni litigio e principio della sospirata pace.

Questa reazione imponente si maturava nelle scuole mercè lo studio delle scritture, dei padri, dei concilii e delle tradizioni.

Sullo scorcio del duodecimo secolo Abelardo ed Arnaldo da Brescia, ed alcune sette correttrici, uscite dalle università e dalla scolastica, che colle sue esercitazioni intellettuali svegliava ed affilava le menti, gettarono il grido delle riforme; i germi delle nazioni novelle apparivano; il potere civile alla meglio costituivasi e determinavasi, e l'Italia cogliendo il bel momento delle guerre pell'investiture, scotendo il giogo dei suoi oppressori, si ordinava in comuni e repubbliche.

In questo appare il genio sublime del pupillo d'Innocenzo, Federigo secondo, che a spese dei Siciliani erasi educato in Palermo, e la reazione scoppiò apertamente.

Questo principe di alta mente, di vasto sapere, di propositi forti ed invitto, cingendo la sua fronte della corona del regno di Sicilia, vestiva insieme la Dalmatica come legato nato della Santa Sede. Conoscitore profondo dei dritti che conferivagli questo singolare privilegio della regia monarchia, antiguelfo per istinto e più per educazione, perocchè aveala ricevuta in un regno ove la potenza papale non potea stendersi al di là della costituzione; in un regno classico per antiche memorie, culla della nuova civiltà, quanto pio altrettanto geloso delle sue tradizioni, sempre illustre e primo nel dare inizio alle grandi imprese, al riscatto Italiano, cominciò a far balenare i suoi grandi progetti e ne adombrò Onorio III.

Subito cominciarono le guerre, ed Onorio, Gregorio IX, Innocenzo IV adoperarono tutte le loro armi per abbattere l'eroe che accennava a ricostruire l'Italiana Nazione, ed a porre un limite al temporale potere dei pontefici.

Deposto dal trono, Gregorio offrì a varii principi la corona di Federigo, e con sollecitazioni vive la presentò a Luigi IX di Francia tentando averne aiuti e favore, ma nessuno ardì accettarla, perchè onorava la testa di un prode, che non permetteva che impunemente si toccasse.

Sdegnato Federigo in mezzo alla tempesta dei fulmini del Vaticano, che si erano molto raffreddati, e non produceano sulla fida armata gli antichi effetti, corre in Roma, ed il Fieschi una volta amico del re, e poscia papa divenuto suo accanito persecutore, tra le ambascie di crudele dolore perde la vita.

Innocenzo eredita gli odii di costui, fa ogni sforzo per armare l'Europa tutta contro il suo nemico, ma l'Europa non risponde più ai comandi del papa, nè agli inviti, e Federigo con facili vittorie respingendo i Papalini vide in suo favore sorgere l'Italia e cacciare dal suo seno Innocenzo. Signore allora della Penisola, vincitore di un nemico omai impotente a resistere, coll'aiuto del suo dottissimo e celebre Piero delle Vigne, e con manifesti pieni di saggezza fa sapere a tutti gli stati cristiani ed ai principi di quei tempi, che omai era l'ora di difendere la propria causa.

Sventuratamente in mezzo dei suoi trionfi perdè la vita e lasciò incompleta la sua grande opera; ma lasciò ai posteri un memorabile esempio di gran fiducia nella giusta resistenza contro qualunque oppressione, e nel favore dato alle arti, alle scienze, alle lettere, e nello stabilimento di varie università depose il fecondo germe del risorgimento politico d'Italia e della civiltà, che in appresso diede maravigliosi frutti.

Coevo a lui Luigi IX, che fu ascritto nel catalogo dei santi, pria di andare in Terra Santa e perdervi generoso la vita, volle munire la Francia dall'esagerate pretese della giurisdizione ecclesiastica ed in una famosa Prammatica stabilisce i confini del potere della Chiesa, e fonda quelle libertà, che poi si dissero Gallicane.

I Vespri Siciliani e le accanite lotte sostenute da quel popolo fiero dei suoi dritti in favore dei suoi re che a comuni voti si avea eletto e che tenea per grande ingiuria il nominarsi guelfo,[1] di quel popolo che ai legati di Bonifacio VIII, venuti in Palermo carichi di Bolle per imporgli a nome del papa un re, rispose: « Noi Siciliani cerchiamo la pace col ferro, e non già colle carte; vi comandiamo sotto pena di morte d'uscire tosto da tutta la nostra Isola;[2] » e sguainò la spada; destarono tutto il mondo, scossero tutta la cristianità, e l'idea della felice resistenza s'ingrandì, e le voci di riforma si fecero sentire potentemente da per tutto.

Sventurata Sicilia, una volta signora, oggi schiava e misera provincia! vilipesa e corrotta ad arte da un governo, che innalza a sistema la negazione di Dio. Quanto è terribile la tua condizione presente! Nessuno a tue miserie volge un pensiero, nessuno ti dice una consolante parola; anzi sotto gli occhi di Napoleone III e di Vittorio Emmanuele sostegni dell'Italiana Indipendenza, sotto gli occhi d'Inghilterra che si sforza nascondere i rimorsi della sua mancata fede, sotto gli occhi dei tuoi stessi fratelli che lieti fanno sventolare il tri-

[1] Una legge del Parlamento Siciliano del 1295 vietava sotto pena severa d'ingiuriare chiunque col nome di Guelfo.

[2] Siculi non membranis, sed gladio pacem quærunt, tibique ut universam Siciliam deseras sub pœna mortis edicunt. Raynaldus, 1296, n. 10.

colore vessillo che prime le generose vittime italiane del 1848 tinsero del loro sangue: ti vedi abbandonata per falso calcolo al duro governo del gabinetto austriaco ed al fatale Antonelli cardinale di Santa Chiesa per essere così costretta a conquistare le tue libertà con un fiume di sangue ed a svegliare l'attenzione dell'areopago di Europa col fracasso di tale uno scoppio etneo, da fare rabbrividire la civiltà del secolo. Quanto sono ingiusti a tuo riguardo gli uomini! ma spera nella immancabile giustizia di Dio. Fosti maestra al mondo nel progresso civile, e fosti sempre forte nei tuoi propositi, tenace nel sostegno dei tuoi dritti, non ti mancherà un Procida per rinnovare i Vespri.[1]

L'energica resistenza di Filippo il Bello, la sede romana trasportata in Avignone scemò grandemente l'autorità della sede romana. « Durante l'assenza, dice il Mosemio, dei Pontefici da Roma, la fazione dei Ghibellini loro inveterati nemici giunse ad un grado di maggiore altezza, che mai; talmente che essi non solamente invasero e devastarono il Patrimonio di San Pietro, ma eziandio attaccarono l'autorità Papale per mezzo degli scritti. Questo fu cagione, che molte città si ribellarono dai Papi; ed anche l'istessa città di Roma fu la grande sorgente e fomentatrice di secrete pratiche, tumulti e guerre civili per modo, che le leggi ed i decreti colà mandati dalla Francia non erano ricevuti colla solita venerazione dal popolo basso ugualmente, che dai nobili. La grande influenza di questo esempio fu propagata dall'Italia per moltissime parti dell'Europa; essendo cosa evidente da un vasto numero di esempii, che gli Europei generalmente parlando non prestavano tanto riguardo ai decreti del Papa, quanto gliene aveano prestato, lorchè quegli aveano la loro residenza in Roma. Ciò diede origine a varie sedizioni contro i Pontefici, che essi non poterono totalmente reprimere anche coll'aiuto degli Imperatori, i quali esercitavano il loro potere con tutta la possibile severità. »

I Pontefici non potendo ritrarre danaro dai dominii italiani

[1] Si permetta all'Autore amantissimo della sua sventurata patria questo giusto sfogo. — L'Editore.

escogitarono nuovi metodi onde ritrarne tanto da bastare al loro decoro ed al sostegno della loro autorità; e quindi si videro le tasse e regole della cancelleria, le annate, le riserve, le provvisioni, le aspettative, ed infine le indulgenze, che furono cause di molti litigi, e di grave danno all'ecclesiastica disciplina, e motivi potenti della decadenza della potestà temporale dei papi.

Dentro gli ordini monastici la discordia avea gettato la sua fiaccola; e le accanite lotte, che lungamente sostennero tra di loro e che i papi non poterono nè conciliare nè spegnere, produssero così tristi effetti, che coloro, che erano destinati a sorreggere la potenza papale la scrollarono, ed i loro fanatici scritti persuasero i popoli ed i re, che la giurisdizione temporale della Chiesa non avea radici così salde, come la Curia Romana vantava.

Al XII secolo il diritto romano di fianco ai barbari ed alle loro leggi sussisteva all'ombra del cristianesimo e delle sue istituzioni, governava la vita civile dei vinti e del clero, elevandosi così ad elemento, e a base della civiltà europea. In questo secolo all'esistenza di fatto aggiunse una dittatura intellettuale e da pratica legislazione divenne scienza che fu esclusivamente, durante tre secoli, la scienza sociale di Europa. La Chiesa cessò allora dal tenere sola nelle sue mani la cultura; i secolari trassero a sè la giurisprudenza, e così i giureconsulti padroneggiarono la scienza politica, mentre la filosofia continuò a rimanere in potere dei teologi.[1]

Era riserbata all'Italia, culla e patria del dritto romano, questa scientifica riforma. La prosperità commerciale delle città italiane, l'organamento dei loro comuni e l'amore di indipendenza e di libertà, sviluppavano nella vita civile e politica nuove attività e bisogni nuovi. Il commercio moltiplicava le contrattazioni private; i negozii e le guerre politiche, originavano principii di condotta e di legislazione più certi e più generali; non era l'antico dritto barbaro che potesse accomodarsi a siffatto movimento degli intelletti, se-

[1] Vedi E. Lerminier, *Introd. Gen. alla Storia del Diritto*, pag. 24. — Mantova.

guirlo e soddisfarlo, ma sì il dritto romano ricco ad un tempo e flessibile.

Irnerio e la scuola di Bologna spandeva nel mondo la nuova luce, ed Accursio e Bartolo preparavano la scuola di Alciato, del Cujacio, Doneau e Dumoulin, che doveva regolare con sapienza i partiti che laceravano la Chiesa di Francia, e l'Hôpital infine che trasse fuori dal dritto l'idea della libertà di coscienza, del dritto che ha ogni uomo di professare quello che sente e pensa, la quale ai suoi giorni non contentò i partiti per essere prematura.

La scienza sociale fondata da S. Tommaso sopra la santità del domma cattolico, sebbene abbia procacciato all'autore la persecuzione dell'Inquisizione, pure estendeasi e si abbracciava dall'immortale Dante e dal suo possente genio fecondavasi e stabiliva in Italia una sapiente scuola, che più tardi diede specchiatissimi scrittori. Il Dante con una poesia divina, ripetea alla Corte Romana le sdegnose parole dell'abate di Chiaravalle, ed il suono dell'immortale sua voce ha tenuto sempre desta l'Italia e tutte le altre nazioni contro l'usurpazione dei dritti delle nazioni. Come più cresceva in questi tempi ogni genere di corruzione, così da valenti scrittori venía abbominata e fulminata.

L'umanità gemente sotto il peso della barbarie, si divincolava per sorgere a nuova civiltà, e nell'affanno dei suoi sforzi invocava aiuto dalle scienze e dalle lettere e dalle arti. La stampa le fu di grandissimo soccorso, e la scienza sociale italiana nata ieri, volgeva a sè l'attenzione della svegliata Europa. La legge civile chiama a sè le cause che trattavansi nel foro ecclesiastico, i limiti delle due potestà vanno a delinearsi, e tutta la cristianità sente il bisogno di un concilio generale che potesse mettere argine a tanta corruttela e freno a quella insensata brama di temporale dominio.

Gli Ussiti ne raddopiarono la necessità, e finalmente si aduna il concilio in Costanza, e da tutti aspettasi la desiderata riforma.

Arrigo di Kaltisèn parlando ai padri del concilio, dicea:

« Se voi mi domandate ove la corruzione fa sentirsi, io rispondo: da pertutto; ma principalmente in Roma e nella Corte Romana. »

Nella sessione quarta e quinta, il concilio stabilì che il papa è sottomesso al generale concilio in ciò che riguarda la fede e la riforma della Chiesa nel suo capo e nelle sue membra. Diede mano a questa generale riforma; ma incontrò tale un'opposizione nelle mene papali, che fu obbligato a separarsi senza potere del tutto compierla.

Lo scisma, che avea afflitto la Chiesa si ridestò nuovamente, e la potenza pontificale declinava sempre in basso. La riforma si volea ad ogni costo, e morti alcuni anti-papi ed altri avendo abdicato, alla fine venne eletto quel Martino V, che avea promesso prima d'essere consagrato di por mano alla riforma della Chiesa nel suo capo e nelle sue membra, e speravansi quindi tempi migliori ed il finale assetto delle cose religiose. Dopo molto tentennare, alla fin fine l'anno 1432 aduna il concilio in Basilea; ma non vide che la prima sessione. Eugenio IV suo successore, avendo udito che il concilio già avea decretato che il papa stesso era sottomesso ai decreti dei concilii generali, lo disciolse. Il concilio lo depose ed elesse Felice V. Eugenio dalla sua parte avendo trasferito il concilio prima in Ferrara e poscia in Firenze, scomunicò i padri di Basilea e ricominciò di nuovo lo scisma. La gara dei partiti s'accanì, e dall'una e dall'altra parte mandaronsi ambasciatori nei diversi reami per attirare le nazioni a favorire i loro interessi.

I re delusi nella speranza delle riforme conciliari, profittando dei tempi, vollero provvedere meglio agli affari ecclesiastici delle loro nazioni, e per vincere e limitare la potestà sul temporale fecero dei concordati.

« La lunga contesa, dice Walter, [1] dei papi e degli antipapi, avea loro alienati i popoli; lo spirito dei prelati, l'interesse dei principi condotto questi ultimi sulla via di provvedere colle proprie forze ai bisogni ecclesiastici del loro stato. Nel seno della Chiesa cattolica gli elementi delle particolari

[1] Vedi Manuale.

individualità nazionali vennero a pronunziarsi più fortemente che mai. La prima volta che questo accadde fu al concilio di Costanza, il quale sin da principio si costituì subito in quattro nazioni, che furono l'Inghilterra, la Germania, la Francia e l'Italia, alle quali si aggiunse più tardi anche la Spagna. Sul terminare delle sessioni (1418) furono persino da Martino V conclusi dei concordati speciali con tre di queste nazioni; con l'Inglese in perpetuo, colla Tedesca e colla Francese soltanto provvisoriamente per un quinquennio. L'ultimo (quello della Francia) non ottenne però l'approvazione del re e dei parlamenti. »

Nella nota poi soggiunge: « Questi trattati, nei quali per la prima volta s'incontra la denominazione di *Concordati*, trovansi tra gli altri in Mansi, conc. t. XXIII, col. 1189-95. »

Dopo il Concilio di Basilea Carlo VII in un'assemblea tenuta a Burges (1438) fece solennemente accettare XXIII proposizioni del medesimo e registrare il tutto presso i diversi parlamenti del regno qual sanzione pragmatica, e riconobbe per legittimo il detto concilio. La Germania seguì l'esempio; ma dopo la morte di Eugenio, interpretandosi le bolle del 5 e 7 febbraio 1447, l'imperatore concluse da sè solo a Vienna nei 17 febbraio 1448 una convenzione col legato del papa Nicolò V, che sebbene avesse eccitato molte contestazioni, ed abbia sofferto grandi modifiche, in ultimo venne riconosciuta come legge fondamentale sulle materie ecclesiastiche nella Alemagna.

Tutti quasi i Monarchi Cattolici cercarono rimedii a tutelare l'ordine pubblico ed i loro dritti sovrani, ora con rimettere in vigore l'antiche leggi e consuetudini delle chiese nazionali, or con raffermare la legge del regio exequatur, con ampliare quella del ricorso ab abusu, con restringere la giurisdizione del foro ecclesiastico, ed ora infine con emanare varie leggi, il cui dritto attingevano dalla autorità sovrana, dagli antichi privilegi, dalla regia protezione e dal patronato regio e da quel supremo, che va annesso al capo dello stato, di tutelare gli interessi dei governati.

Mentre si lavorava alacremente a sedare gli scompigli

che aveano eccitato quei concordati, in Francia la Prammatica sanzione di Carlo VII agitava fortemente la Curia Romana.

Eugenio IV volea riformati alcuni articoli, e Pio II, dopo avere declamato contro l'istessa colle sue decretali — *Execrabilis* e *Inauditus* — vietava l'appello dal Papa al Concilio. — Luigi XI fece servire la Prammatica ai suoi politici interessi e secondo il bisogno ora contentò il papa ed ora la nazione. Luigi XII ordinò, che la Prammatica fosse inviolabilmente osservata, e Giulio II gli suscitò contro l'Italia. Alla morte di quest'ultimo, Leone X si propose di raddolcire Luigi, ed ottenne di vedere riconosciuto il Concilio di Laterano. Francesco I, che successe a Luigi, bramando dare la pace alla Chiesa Gallicana e molto più per rompere la lega in cui erano entrati l'Imperatore d'Alemagna, il re di Spagna e d'Inghilterra, i Veneziani, gli Svizzeri ed altri principi contro la Francia, facendola da capo Giulio II, dopo la battaglia guadagnata in Italia e la presa di Milano, incominciò le trattative di un concordato, che se fu vantaggioso al pontefice, pure diede a conoscere come il mutare d'interesse, muta altresì le opinioni ed i regolamenti ecclesiastici.

E veramente ventiquattro Papi dopo Gregorio VII aveano impiegato le loro armi spirituali e temporali contro sette imperatori per togliere loro la collazione dei vescovati e delle abbazie per darne l'elezione ai capitoli di Alemagna. *Oggi* al contrario sette papi han fatto i più grandi sforzi per togliere ai capitoli del reame di Francia il dritto di eleggere, di cui godevano il possesso da molti secoli per darlo ai re di Francia.

Questo concordato commosse la Chiesa Gallicana e molte furono le proteste e moltissimi i biasimi dati al re ed al sommo Leone.

La crescente corruttela dei costumi, lo splendore della corte romana sostenuto dalle vessazioni, dalle collette e dal prezzo dell'indulgenze, e tutti quei mali infine che soffrivansi dai fedeli cattolici, accendevano l'ira e lo sdegno di tutti, e l'istanze di vedere una volta compiuta la riforma incominciata dai Concilii di Costanza e di Basilea si facevano sentire da per tutto con più vivo ardore.

Adriano VI medesimo confessavane il bisogno e diceva: « Sappiamo in questa santa sede da alcuni anni essere state molte cose abbominevoli, abusi nello spirituale, abusi negli ordinamenti, il tutto infine mutato in perverso.[1] »

L'opinione pubblica divenuta affatto ostile alla sede romana omai degenere dalla sua istituzione divina, diede facile accesso alla Luterana riforma; che di giorno in giorno avanzandosi in Europa strappò dal seno della Chiesa illustri nazioni, e pose in discredito l'autorità pontificia. Il sedicesimo secolo è macchiato del sangue di migliaia di vittime, il quale non fu come una volta seme dei cristiani, ma fiume distruttore dell'unità della fede e della papale potenza. Le menti savie ed elevate prevedevano gli istanti pericoli e sospiravano un Concilio, perchè si ponesse rimedio a tante sciagure. Mi piace rapportare qui le parole di un sincero cattolico, del sommo scrittore francese Presidente di Tau, che dipingono a capello la comune opinione di quei tempi: « Bisogna convenire, che nulla è così pernicioso alla corte romana quanto le ricchezze eccessive e l'esorbitante potenza di un solo capo. Non vedesi nelle stesse monarchie temporali, che una autorità senza limiti diviene insopportabile qualora comincia a degenerare? Sarallo meno nella Chiesa, che è la casa di Dio, ed ove le colpe per conseguenza sono più pericolose? In una parola siccome io vorrei, che in tutti quelli, che appartengono veramente alla religione, non dovesse punto arrecarsi il menomo pregiudizio all'autorità ecclesiastica, che onoro e rispetto sinceramente, sono ugualmente persuaso, che sarebbe dell'interesse degli stessi papi, che si togliesse qualche cosa all'eccesso di questa potenza temporale, che ricercano avidamente da tanti secoli. È mia opinione, che essi sarebbero più grandi se potessero consentire di divenire più piccoli; poichè quale si è infine l'utilità di questo fasto imbarazzante, di questi arroganti titoli, di questa pompa orgogliosa, che sembra superare la maestà dei re?

[1] Scimus aliquot jam annis multa abominanda fuisse; abusus in spiritualibus, excessus in mandatis, et omnia denique in perversum mutata. Raynaldus, 1522. N. 3.

Questa vana affettazione di grandezza a che altro serve se non se ad esporre la religione alla maldicenza, all'odio ed al disprezzo per colpa dei suoi ministri? Ella, che è semplice, modesta, ingenua, e che non ha bisogno che di sè stessa per conciliarsi rispetto e venerazione; a che serve se non a far nascere in Italia tanti mostri e tiranni e nuovi signori? che a turbare la pace pubblica, ed a dividere il mondo cristiano colle guerre, mentre lasciasi tranquillo il nemico comune del cristianesimo? Lo ripeto con dolore, ma l'interesse della verità mi sforza. Dopochè i papi invece delle chiavi, della preghiera e delle lagrime, che sono le sole armi convenienti al sacerdozio, hanno preso lo scettro, la tiara, la spada, le cure della dignità pastorale sono state neglette, il rilassamento si è introdotto nella disciplina, ed a poco a poco la corruzione della dottrina ha seguíto quella dei costumi. Allora si è veduto l'uso dei Concilii interrotto, vale a dire, che i capi della Chiesa obliando i loro impegni ed i loro doveri in riguardo a Dio, non hanno più pensato, che a fare trattati ed alleanze cogli uomini, e questo disordine, che è stato funesto a loro stessi, ha prodotto quasi irreparabili mali al cristianesimo.[1] »

Il desiderato concilio s'aprì finalmente sotto Paolo III in Trento nel dicembre dell'anno 1545.

Sarebbe lungo e fuor del mio scopo descrivere tutte le vicende del medesimo; basta ricordare per quanto riguarda al mio tema, che poi si trasferì in Bologna, indi ricominciò in Trento sotto Giulio III, e si chiuse l'anno 1553 sotto il pontificato di Pio IV.

Questo concilio corresse molti abusi, ma nulla fece per rimediare a quelli della Corte Romana; anzi molto diminuendo i dritti della potestà sovrana, favorì considerevolmente quelli della giurisdizione ecclesiastica. Questi articoli di riforma fecero cadere le vane concepite speranze, e sollevarono nuovi turbamenti e nuova reazione.

Negli Stati Italiani e nella Polonia si accettarono con molte tacite riserve. Filippo II re di Spagna, l'accettò in quanto al

[1] Vedi Thuun, lib. I.

domma, ma in quanto alle disposizioni disciplinari le pose in accordo colle leggi ed i costumi della nazione. L'imperatore Ferdinando ed i principi d'Alemagna cattolici, l'accolsero non senza emende e gravi difficoltà, e la Francia finalmente in quanto concerne la disciplina non l'ha mai voluto accettare, sebbene i sommi pontefici avessero tentato ogni mezzo per riuscirvi. A tutti gli assalti oppose le libertà Gallicane, le quali redatte in 83 articoli dal celebre P. Pithou, furono dedicate ad Arrigo IV l'anno 1594, e furono in seguito mantenute in vigore colla massima gelosia.

La lotta tra Roma e Francia fu lunga ed ostinata intorno a queste libertà; ma Luigi XIV nell'anno 1682 riportò la finale vittoria. Esse vennero confermate coll'aggiunta delle quattro proposizioni nella questione delle *regalie*, ed il celebre Bossuet fu il campione di quella difesa, e scrisse la famosa opera sulle libertà gallicane che fece tacere tutti gli oltramontani, pose il freno alla giurisdizione papale, e svegliò il desiderjo in tutte le nazioni cristiane di sottrarsi dall'oppressione romana, e nei re quello di svincolarsi dalle pastoie del preteso potere temporale dei pontefici.

« All'epoca che si videro nascere, scrive Dupin nel suo *Manuale*, l'estensione che avea preso l'ecclesiastica potenza, aggravava di enorme peso ed i re ed i popoli. In quanto ai re, s'agiva della loro esistenza, poichè Roma si arrogava il dritto di deporli, di trasferire il governo dei reami, di aggiungerli a chi le piaceva e di dare l'investitura del potere politico. Nella società civile, e per gli atti della vita i più importanti, il cittadino, il fedele si trovava in balía di prescrizioni, esigenze, estorsioni e scomuniche temerarie, contro le quali bisognava incessantemente difendersi, se non volea essere tenuto in un vero stato di servaggio. Le libertà della Chiesa Gallicana, altro non sono che la difesa naturale contro le ingiuste pretensioni; difesa che bisognerà riprodurre sovente, e quante volte l'assalto e gli attacchi si rinnovano.

» Le libertà della Chiesa Gallicana, sono pei semplici fedeli il mezzo di non essere oppressi nell'esercizio della loro fede, di non dipendere che dalle vere regole della

Chiesa e non dal capriccio e dall'ambizione eccentrica di tale o tale altro dei suoi ministri. Per lo Stato, le libertà Gallicane non hanno punto cessato d'essere ciò che esse erano una volta, secondo la dichiarazione del 1682, il pegno più sicuro dell'indipendenza della corona e i dritti del potere politico dello stato, in tutto ciò che riguarda le relazioni del potere temporale col potere spirituale e la polizia dei culti. Sono il dritto delle genti della Francia in relazione alla corte di Roma, sono il suo dritto pubblico in faccia al clero nazionale. »[1]

Dopo la dichiarazione del 1682, e dopo il famoso editto del 1695, che a buona ragione può chiamarsi un codice completo di ecclesiastico diritto, Innocenzo XII rinnegò le bolle ai prelati che erano stati partigiani della dichiarazione, e questo offrì l'occasione a molti scrittori valentissimi di sostenere accanitamente le dottrine gallicane, a svolgerne l'origine, a fortificarle e colla storia e coi detti dei primi concilii e colla tradizione pura della cattolica Chiesa, ed in questa lotta le abusive pretese del temporale dominio e quelle dell'autorità assoluta spirituale del papato, furono poste nella loro vera luce, e la coscienza cattolica informata meglio sulle sante dottrine della religione si separò affatto dagli oltramontani, ed abbracciò come salutari e conformi alla fede dei nostri padri, le libertà Gallicane. Le ambizioni pontificie non trovarono appoggio che nel ristretto cerchio della sua curia e dei suoi interessati adulatori.

Allora vennero separate e più nettamente definite le idee di Chiesa universale, di sede apostolica, ossia Santa Sede, di papa e di re dello Stato Pontificio; idee che potendosi facilmente confondere, ed essendosi infatti sovente confuse, hanno prodotto molti errori, ed hanno giovato moltissimo all'ingrandimento della pontificale giurisdizione.

Allora la monarchia sviluppò la teorica di tutti i suoi dritti, e li pose in accordo con quelli dell'ecclesiastica giurisdizione. Questi limiti giurisdizionali produssero gravi difficoltà, perocchè stavano a favore dei papi gli antichi codici ecclesia-

[1] *Manuale di Diritto pubblico ecclesiastico francese*, di M. Dupin.

stici ed il lungo possesso; ma stavano in favore della monarchia i dritti imprescrittibili della sovranità, del protettorato della Chiesa, delle regalie, dei patronati, e finalmente della suprema tutela dell' ordine pubblico, e per non turbare la tranquillità degli stati si credè conveniente venire agli accomodi coi concordati di cui aveansi non pochi esempi.

Si disputava sin da un secolo fra i re di Piemonte e la Santa Sede sull' indulto famoso di Niccolò V; e si fu in questo tempo assai propizio che Innocenzo XII medesimo dichiarò infine, che gli stati del Piemonte erano compresi nell' indulto.

Clemente XI rifiutò di porre nella conferma che gli si domandava, una clausula essenziale che ritrovavasi nell' indulto di Niccolò, e successe il grave scandalo delle contestazioni e di vedersi molte Chiese prive dei loro pastori.

Benedetto XIII infine vinse le difficoltà e con due convenzioni, la prima sulle immunità e libertà ecclesiastiche, e la seconda sulle materie beneficiarie, terminò l' affare con soddisfazione della corte di Torino. [1]

Questo medesimo pontefice però lasciava al suo successore Clemente XII aperta la via di rinnovare la questione antica col re di Piemonte; poichè sostenea che alcuni feudi che possedeva il sovrano erano della Chiesa. Clemente diede mano all' opera, e col consiglio dei cardinali cassò la convenzione ed il concordato; fece pubblicare i monitorii che dichiaravano nulli tutti gli atti di sovranità del re di Sardegna in riguardo a quei feudi, la cui sovranità spettava alla Chiesa. La corte di Torino oppose gli editti del suo senato che annullavano i monitorii. Il papa allora volle mettersi in trattative, ma il re dichiarò che in quanto ai dritti della sua corona, non riconosceva altro giudice che sè stesso, ed in quanto all' autorità di Benedetto XIII essendo la medesima di quella di papa Clemente, non poteva disfare quello che il suo predecessore avea stabilito.

Il monarca persistè tenacemente nella sua risoluzione di impedire che il suo indulto ed il suo concordato fossero menomamente lesi, ed ottenne infine nel 1740 da Benedet-

[1] 24 Maggio e 29 Maggio 1727.

to XIV quanto egli desiderava. Intorno ai feudi in questione, li ritenne come vicario della Santa Sede e con l'obbligo ogni anno d'inviare a Roma un calice d'oro.

La Spagna avea conchiuso molti trattati sopra i dritti della corona nella collazione degli uffici ecclesiastici con Clemente VII, ma Ferdinando VI nell'anno 1752, rinnovò le trattative e fece la convenzione con Benedetto XIV. In questo tempo medesimo dal re Carlo terzo (1761) fu emanata una legge sulla pubblicazione delle bolle pontificie, e nel 1774 si concluse un trattato sopra i dritti della nunziatura. Napoli ebbe nel 1728 ottenuto la conferma degli importanti privilegi del regno di Sicilia per mezzo di una bolla di Benedetto XIII, e nel 1741 un ampio concordato fu concluso tra Benedetto XIV e Carlo terzo.

« Lo spirito degli scrittori gallicani, dice Walter, penetrò anche nella Germania. Segnatamente Niccolò d'Hontheim suffraganeo di Treviri, sotto il nome di Giustino Febronio, pubblicò (1763) contro il papa uno scritto compilato sulle opere dei Giansenisti e dei protestanti, il quale sebbene condannato da Clemente XIII (1764) confutato da una folla di scritti contrarii, e ritrattato dall'autore medesimo (1778), salì pur tuttavia per le circostanze del tempo in grande considerazione. Sotto l'influenza delle massime di questo libro, e ad istigazione dell'imperatore Giuseppe II, gli arcivescovi di Magonza, Trevi, Colonia e Salisburgo fecero per mezzo de' loro inviati redigere in un congresso ad Ems, un progetto sul ristabilimento degli antichi dritti dei metropolitani; l'opposizione però degli altri vescovi ne fece andare a vuoto la riuscita. Anche in Italia trovarono quelle massime dei protettori zelanti. I saggi di riforma intrapresi dal vescovo Scipione Ricci nel sinodo diocesano di Pistoia (1786), furono a vero dire, dopo quattro anni annullati, le proposizioni erronee di quel sinodo condannate da una bolla di Pio VI (1794), e più tardi (1805) ritrattate dal loro medesimo autore. Tutti questi sintomi però indicavano essere venuta un' epoca difficilissima per la Chiesa. »

Questa conchiusione è verissima. Il secolo XVIII avea rac-

colto l'eredità del passato secolo in cui sotto lo splendore e la grandezza di Luigi XIV si vide il mirabile sviluppo dello spirito umano. Sebbene il dispotismo assoluto comprimesse lo slancio della filosofia, pure ella dominava gli spiriti; e gli avvenimenti di questo poriodo, che che se ne dica, sparsero nell'umanità maggiore luce, che tutti gli altri dei secoli precedenti.

La fermentazione intellettuale da cui dovea sortire il gran secolo decimo ottavo incominciava, e la filosofia sprigionatasi dell'impaccio teologico compiva con molti fatti la distruzione dell'antiche massime della scuola oltramontana. L'intelligenza medesima in questo secolo non era che politica, ed il potere reale non erasene servito per convinzione, ma come il governo ecclesiastico, per accrescere o per conservare il suo stato dalla forza. Lo scisma di molte nazioni europee, e le guerre sanguinose di religione aveano scossa la pubblica opinione, ed il prestigio della potenza papale svanito, avea costretta la corte romana ad essere inoffensiva. La sua decadenza era un fatto, e dopo le lotte vittoriose della monarchia, dovea sostenere quelle dei governi nazionali. Il secolo decimo ottavo schiarì l'opinione pubblica, e la civiltà s'estese insensibilmente come l'aurora al cader delle tenebre e come progrediva di un passo, gli abusi fondati sull'ingnoranza retrocedevano di un passo.

Questo travaglio spontaneo, intellettuale, immenso, nocque al dispotismo; le teorie della sovranità furono respinte, ed i popoli invocarono i loro dritti. Al nuovo ordine di idee successe un nuovo ordine di fatti, e la rivoluzione del 1789 inaugurò un'era novella, tanto nel regime civile, quanto nell'Ecclesiastico. Ella non contentossi punto di regolare le relazioni della Chiesa e dello stato in conformità alle opinioni, che prevalevano: nè credè sufficiente proclamare la libertà dei culti, ed accordare a tutti una protezione uguale; ma posta tra lo spirito presbiteriano da una parte, e lo spirito volteriano dall'altra, bisognava o ricostruire la Chiesa sopra un nuovo piano abbattendo la gerarchia, ed introducendo un regime puramente democratico; o secondando l'ordine del maestro ani-

mato dall'odio e dal sarcasmo, rovinare la Chiesa, ed abolire il cristianesimo. Diede mano alla distruzione colla riforma.

L'Assemblea costituente proclamò il 12 Luglio 1790 la Costituzione civile del Clero; soppresse l'istituzione canonica e col fatto la Santa Sede venne spogliata della sua giurisdizione. Il Pontefice Pio VI condannò la costituzione civile del Clero, e le censure della Chiesa colpirono coloro che v'aveano prestato ubbidienza. Nonostante il novello episcopato fu costituito, ed i legami, che rannodavano la Chiesa Gallicana alla Cattedra di San Pietro, e che univano la Chiesa Cattolica al suo capo furono rotti dal braccio secolare. Si cominciò dallo scisma, e s'andò a terminare all'apostasia.

Il 5 ottobre 1793 l'era cristiana fu solennemente abolita; ed il vescovo costituzionale di Parigi, ed i suoi vicarii vennero alla barra della Convenzione ad abiurare le loro credenze; i protestanti dichiararono, che essi non avrebbero più da oggi in avanti altro tempio, che il santuario delle leggi, altro culto, che quello della patria, altro evangelio, che la costituzione repubblicana, ed i giudei inviarono alla comune di Parigi gli strumenti del loro culto in testimonio della loro rinuncia alle superstizioni dell'antica legge.

La storia descrive a lungo gli orrori che successero in questo avvenimento. Un celebre scrittore conchiude: « Il culto pubblico era completamente abolito, alcun segno esterno non rammentava l'alleanza del cielo e della terra. »

Dopo dieci anni la Provvidenza con mezzi che i mortali non sanno imaginare, volle preservare la Francia dalla totale rovina.

Bonaparte nato ed allevato nella Cattolica Fede, conservava nella sua anima questo religioso sentimento. Arrivato al comando dell'armata, nel trattato di Tolentino l'anno 1797 stipulò che la religione cattolica sarebbe rispettata nelle Legazioni abbandonate dal Papa e riservava ai preti francesi banditi un asilo nei conventi degli stati romani. Quando alla fine dell'anno 1799 trovossi alla testa del governo francese, fu dal conclave tenuto in Venezia eletto a Pontefice quel Cardinale Chiaramonti, che nel Natale del 1798, nella sua omelia

recitata in Imola avea detto: « Carissimi fratelli, la forma del governo democratico adottata da noi, non ripugna al vangelo; ma esige al contrario tutte le virtù sublimi, che non s'apprendono che alla scuola di lui; e che se elleno sono religiosamente praticate da voi, formeranno la vostra felicità, la gloria e lo spirito della vostra repubblica.[1]

Questo Pontefice d'unita al suo Consigliere il Cardinal Consalvi, che avea favorito la sua l'elezione, si posero d'accordo col Primo Console, e l'anno 1800, si ordinò, che le Chiese fossero restituite al culto, senza cessare punto d'essere proprietà dello stato.

Vincitore nella battaglia di Marengo dopo d'avere scritto ai suoi colleghi consoli: « Oggi li 18 giugno 1800, malgrado quello che si voglia dire dai nostri atei di Parigi, vado in grande cerimonia al Te Deum, che cantasi nella metropolitana di Milano » espresse il desiderio al cardinale Martiniano vescovo di Vercelli di volere entrare in negoziazioni col Santo Padre. Pio settimo rispose subito d'esserne contento, e M. Caçault andò ministro plenipotenziario in Roma, e l'anno 1801 fu firmata la convenzione.

« Questo grande atto, osserva Thiers, il più importante che la Corte Romana abbia conchiuso colla Francia e forse con alcuna potenza cristiana, terminava uno dei più spaventevoli tormenti che la religione cristiana abbia giammai traversato. »

Essa fu presentata dal medesimo Buonaparte al Consiglio di Stato, ed indi al corpo legislativo. Questa legge con una sola disposizione dichiarava, che la convenzione conchiusa tra il Governo francese ed il Papa unitamente agli articoli organici redatti per l'esecuzione di detta convenzione, e per regolare l'esercizio dei culti protestanti, sarebbero omai legge dello Stato.

Quali e quante difficoltà bisognò vincere per fare accettare dal corpo legislativo questa convenzione e gli articoli organici, lo mostrano i famosi discorsi del celebre Portalis, ministro dei culti e membro dell'Accademia francese. In

[1] *Istoria di Pio VII*, scritta da M. Artaud, tomo I, cap. IV.

essi veggonsi i grandi ostacoli e gli imbarazzi che ad ogni piè sospinto incontrava.

« Con quali ricerche di precauzioni, dice il suo nipote visconte Federico Portalis, con quale abilità questo cristiano fermo, questo cattolico sincero non maneggia il suo soggetto! Dalla necessità della religione in generale, passa all' impossibilità di fondare una religione nuova, all' eccellenza del cristianesimo, ai veri principii della tolleranza, che i governi devono ai diversi culti, all' urgenza di estinguere lo scisma che divide i cattolici in Francia; e non avviene che dopo aver solidamente stabiliti questi principii che si fa alla convenzione conchiusa tra il Governo Francese ed il papa, per lo stabilimento dell' esercizio pubblico della religione cattolica, e finalmente all' ordinamento dei culti. »

Per calmare l' odio esasperato che aveasi contro gli abusi della Corte Romana, Portalis dice: « Bisogna senza dubbio difenderci contro il pericolo delle opinioni oltramontane e non cader mica imprudentemente sotto il giogo della Corte di Roma; ma l' indipendenza della Francia cattolica non è punto guarentita dal deposito delle antiche nostre libertà? L' influenza del papa ridotta ai suoi veri termini, non saprebbe essere incomoda alla politica ec. In generale è sempre cosa facile un mezzo canonico e legale per estinguere i turbamenti religiosi.

» I Governi delle nazioni cattoliche si sono raramente accordati coll' autorità e la presenza di un patriarca o di un primo pontefice nazionale. Essi preferiscono l' autorità di un capo lontano, la cui voce non suona che debolmente, e che ha il più grande interesse di conservare dei riguardi e dei modi urbani colle potenze, la cui alleanza e protezione gli sono necessarie.

» Nelle comunioni che non riconoscono un capo universale, il magistrato politico si è attribuita la funzione e la qualità di capo della religione, cotanto si è inteso, come l' esercizio del potere civile potrebbe essere attraversato, se fossero in un territorio due capi, l' uno pel sacerdozio e l' altro per l' impero, i quali si potessero dividere il rispetto del popolo e

qualche volta rendere incerta la sua ubbidienza. Ma non è per noi cosa facile il trovarci in un ordine di cose ove non si ha punto bisogno di prendere cautele per la libertà, onde rassicurare il potere? Vorrà allarmarci il timore dell'intraprese della Corte di Roma? Ma il Papa come sovrano non può più essere terribile ad alcuna potenza; avrà sempre anche bisogno dell'appoggio della Francia, e questa circostanza non può che accrescere l'influenza del Governo Francese negli affari generali della Chiesa, quasi sempre frammischiati a quelli della politica.

» Come capo d'una società religiosa, non ha che un'autorità limitata dalle massime, che sono state più particolarmente osservate tra noi, ma che appartengono al dritto universale delle nazioni.

» Avea una volta il papa negli ordini religiosi una milizia che gli prestava ubbidienza, che avea schiacciato i veri pastori, e che era sempre disposta a proteggere le dottrine oltramontane. Le nostre leggi hanno congedata questa milizia, e l'han potuto, poichè non si è mai contestato al potere pubblico il dritto di restringere o di sciogliere le istituzioni arbitrarie che non legansi punto all'essenza della religione, e che sono giudicate sospette o incomode allo Stato.

» In conformità alla disciplina fondamentale, non avremo più che un clericato secolare, cioè a dire, vescovi e preti sempre interessati a difendere le nostre massime come la loro propria libertà; poichè la loro libertà, cioè i dritti dell'episcopato e del sacerdozio, non possono essere guarentiti che dalle nostre massime. »

Il concordato e gli articoli organici, furono accettati dalla nazione, e nel 1804 Pio VII essendo in Parigi, l'imperatore d'accordo col papa giurò sugli Evangeli l'osservanza di quelle leggi.

Tal concordato fu esteso anche alle parti d'Italia riunite alla Francia, e per la Repubblica Cisalpina concluse un concordato speciale nel 1° giugno 1803, il quale fu mandato in vigore anche pel Regno d'Italia, che poi surse nel 1805.

Nel 1813 si fece un nuovo trattato coll'Imperatore, ma non si pose in esecuzione pei successivi avvenimenti.

Nel congresso di Vienna il papa tentò di fare un concordato in comune colle potenze, intorno alla costituzione ecclesiastica della Germania, ma non potè effettuarsi; e quindi le trattative su tale oggetto si fecero separatamente.

Pertanto la Baviera concluse nel 5 giugno 1817 un concordato formale. La Prussia confermò come legge dello Stato una Bolla del 16 luglio 1821, dopo una convenzione stipulata in Roma ai 25 marzo del medesimo anno. Dell'istesso modo fece Hannover nel 1824. In molti paesi infine della Germania, sì avanti come dopo la formazione della Confederazione sono stati emanati dei così detti — *Religionsedicte*, particolari, ossia leggi sulla posizione politico-civile della Chiesa..—

Colla Francia fu negli 11 giugno 1817 sottoscritto un nuovo concordato, il quale però non potè essere messo in esecuzione attesa l'opposizione viva delle Camere.

Ebbe miglior successo quello stipulato con Napoli il 16 febbraio 1818. Negli Stati del re di Sardegna sin dal 1814 il tutto fu ristabilito sull'antico piede del 1798, ma nel 27 marzo 1841 si conchiuse un concordato, a cui nel 30 agosto si aggiunse una Dichiarazione.

Nel 1817, agli 8 giugno, fu concluso un concordato anche coi Paesi Bassi, e nel 1828 finalmente si stipulò un concordato coi Cantoni di Berna, Lucerna, Zurigo e Soletta per il riorganamento e per la nuova circoscrizione del vescovato di Basilea, il quale poscia accettarono gli altri Cantoni.

Le vicende politiche del 1848; e le funeste restaurazioni mossero la politica della Corte romana a fare concordati coll'intendimento di rilevare da una parte la sua opinione in faccia dei popoli, e dall'altra per meglio stringere i patti di alleanza coi principi spergiuri, che eseguir doveano la tremenda reazione. Si fece quindi un concordato colla Spagna il quale ancora non si è posto totalmente in vigore.

Se ne stipulò un altro con Ferdinando II di Napoli, col quale si vennero a ledere le libertà del clero siciliano tanto antiche, quanto la regia Monarchia, e che hanno indegnato il clero, il quale aspetta il tempo propizio per ritornare ai suoi

antichi dritti. Quello conchiuso coll'Austria non si è potuto eseguire, ed ha sofferto fino ad oggi moltissime modificazioni. Quale sia stato lo scopo di questo concordato ce lo fa conoscere il *Times*: « Lo scopo dell'Austria quando stipulò il concordato con Roma fu di assicurarsi l'appoggio della Chiesa, ed ora si accorge, che il puntello sul quale avea fatto assegnamento per l'avvenire è così mal fermo, che abbisogna esso medesimo di aiuto.[1] »

Il Granduca di Toscana per mettersi in armonia colla reazione stipulò il suo concordato nel 1851, il 25 aprile, col quale osò distruggere le libertà famose acquistate dalle cure di Leopoldo primo. Lo Stato oggi ha rivendicato queste libertà, non potendo soffrire che fosse in vigore un Concordato, che pel mutamento politico, pella nuova forma costituzionale, per le lesioni dei dritti della sovranità, avendo costituito uno Stato dentro lo Stato, e pel denegato riconoscimento della nuova forma dalla parte del pontefice, e pel modo ostile in cui si è posto in faccia al Governo Toscano, e per altri giusti motivi, non potea armonizzare collo sviluppo delle libertà civili.[2]

Da quanto abbiamo sopra discorso deducesi:

1.° Che i concordati nacquero nella crisi dei movimenti politici o politici-religiosi, quando la monarchia conscia dei suoi dritti ebbe l'agio di resistere ai soverchianti abusi della Corte papale, in tutto quello che si riferisce alla giurisdizione ecclesiastica.

2.° Che fecesi uso dei concordati quante volte nacque il bisogno di conciliare le pretese delle due potestà sulla giurisdizione che riguarda le cose temporali.

3.° Che i concordati servirono come mezzo alla potestà civile onde rivendicare i suoi proprii dritti, che in tempi di barbarie erano stati usurpati, ed a meglio dichiarare quali fossero le materie che non ledono la fede.

4.° Finalmente, che la maggior parte dei concordati si fe-

[1] *Monitore Toscano*, 11 gennaio 1860.

[2] Vedi il Decreto, e la Circolare del Ministro degli affari ecclesiastici, *Monit. Tosc.*, 29 gennaio 1860.

cero tra papi e monarchi, i quali non sempre seppero tutelare i dritti della loro nazione per l'interesse politico, e che pochi furono conchiusi con governi nazionali, e tra questi primeggia quello del 1801, il quale seppe distinguere esattamente negli interessi della fede e dei popoli cattolici, i limiti tanto della giurisdizione ecclesiastica, quanto della potestà civile.

§ II.

Della materia dei Concordati e della loro forma.

Conosco pur troppo in quale spinosa questione io pongo il piede, dovendo trattare della materia dei concordati. Gli oltremontani s'aspettano, che svolga tutto il sistema gerarchico della Chiesa, e che enumeri per singulo i dritti della Primazia del sommo gerarca, quelli della potestà d'ordine, e più largamente quelli della giurisdizione, e che proponga a materia dei concordati tutto quanto vien sostenuto come dritto dal loro sistema.

Gli spinti statisti dall'altra parte, imbevuti dalle idee della Riforma, attendono che adotti tutte le loro teorie intorno i dritti maiestatici (jura circa sacra) e credono, che parteggiando o pel sistema episcopale o pel collegiale o pel territoriale, dovessi restringere a pochissimi capi le materie dei concordati.

A dire il vero non abbraccio nessuno di questi due partiti esagerati, che sono stati e sempre saranno sorgente di gravi turbamenti, e che hanno fatto versare molte lagrime alla santa nostra chiesa. La religione d'amore e di pace, di luce e di progresso, non somiglia punto a quella, che hanno contraffatto quei partiti coi loro stolti sistemi. I lumi attinti dai severi studii delle divine dottrine ci fanno oggi riguardare quelle teoriche del medio evo, e dei novatori intemperanti se non degne di riso, almeno come oggetti di museo.

Le dottrine cattoliche, spoglie della scoria dei tempi barbari, e ripulite dalle esagerazioni dell'ardente reazione sono

oggi venerate e riverite da tutti i gravi scrittori, e da ogni buon cristiano cattolico di buona fede. Intendo di appartenere a costoro, e son sicuro, che quelle dottrine ben meditate possono ricondurre negli animi di tutti la pace e la concordia, e procacciare il consolante trionfo alla vera chiesa del Salvadore del mondo.

Conviensi da tutti, che l'unità della religione considerata anche nel semplice rapporto politico sia per un paese una fortuna inestimabile; perocchè dessa rende possibile quell'intima connessione fra la religione e la costituzione dello stato, la quale mantiene più lungamente fresche e vigorose le forze nazionali, mentre che al contrario la coesistenza di più religioni insieme produce facilmente una differenza per tutte, la quale reagisce svantaggiosamente anche sulla vita civile della società.[1]

Si è per questo, che credo fortunatissimi quei popoli che tengonsi fermi attaccati alla cattolica chiesa, ove ritrovano quelle divine massime, che soddisfano i bisogni del cuore umano, e che sono fondamento e guida del progresso civile e della vera prosperità delle nazioni.

Gli abusi, no, non sono proprii della Chiesa di Gesù Cristo; sono degli uomini e della barbarie dei passati tempi, sostenuti dall'ignorante opinione, che l'opinione illuminata, e la matura civiltà vanno a distruggere.

È desiderio comune di tutti i buoni cattolici, che tra la potestà ecclesiastica e politica, esistesse sempre l'armonia e la mutua confidenza pel bene dello stato e della religione; ma perchè si ottenga il sospirato scopo, è mestieri che si evitino le collisioni, che sovente nascono da puerile ostinazione, ed è mestieri sopra tutto, che il sacerdozio informato alle sante dottrine di Gesù Cristo, ed allo spirito evangelico, non metta fuori quelle strane pretese e quei tali dritti, che sparirono coi tempi, e che solo sono sostenuti da chi è educato nella scuola della discordia col disegno biasimevole di arrestare lo sviluppo delle libertà civili, ed il felice progre-

[1] Vedi Walter, *Manuale*.

dire dei moderni tempi. Colla face delle sane dottrine e di buona fede, cerchiamo le materie dei concordati.

Tutti i canonisti ed i chiarissimi statisti concordano in sostenere che dipende dalla volontà del potere sovrano, l'ammettere o non ammettere un culto nel proprio Stato, e che per conseguenza è nelle sue facoltà di determinare le condizioni speciali di siffatta ammissione, senza ledere punto tutto ciò che costituisce l'essenziale del medesimo.

Convengono egualmente, che quando la potestà civile convinta dal desiderio o dal fatto della moltitudine, ha ricevuto un culto nello Stato, è tenuta per questo a permettere che egli dispieghi tutta la sua forza vitale fino al punto che non venga a soffocare, e molto meno a spegnere la forza espansiva della vita sociale civile: poichè sebbene la religione e la politica hanno direttamente fine diverso, pure nei mezzi sovente s'incontrano e possono venire all'urto.

Siccome poi il culto viene accettato e riconosciuto in uno Stato per l'utile ed il bene della nazione, non può esimersi d'essere tutelato e diretto dalla potestà civile, che meglio di chicchessia conosce l'utile ed il bene dei governati. Quindi nasce in lei il supremo dritto di tutela religiosa di cui parlano a lungo i canonisti ed i giusperiti.

Ammessi questi principii, non riesce difficile il conoscere le materie essenziali all'esistenza del cristianesimo cattolico, le quali vengono escluse da ogni ingerenza della potestà civile, subito che quel culto è stato ammesso nello Stato.

Ecco su questo particolare la dottrina del dottissimo Fleury, esposta nell'introduzione al *Dritto Ecclesiastico*, parte terza, cap. 1°:

« Bisogna, ei dice, ritornare alla distinzione della giurisdizione propria ed essenziale alla Chiesa e di quella che l'è estranea. La Chiesa ha in sè stessa il dritto di decidere tutte le questioni di dottrina, sia sulla fede, sia sulle regole dei costumi. Ella ha dritto di stabilire canoni o regole di disciplina pella condotta interna, e di dispensarle in alcune occasioni particolari, e di abrogarle quando il bene della religione lo richiede. Ella ha il dritto di stabilire i pastori ed i ministri

per continuare l'opera di Dio sino alla fine dei secoli, e per esercitare tutta questa giurisdizione, e può anche destituirli se lo crede necessario. Ella ha dritto di correggere tutti i suoi figli imponendo le pene salutari sia pei peccati segreti che confessano, sia pei peccati pubblici di cui erano convinti. Infine la Chiesa ha dritto di separare dal suo corpo le membra corrotte, cioè a dire i peccatori incorreggibili che potrebbero corrompere gli altri. Ecco i dritti essenziali alla Chiesa, dei quali ha goduto sotto gli imperatori pagani, e che non possono esserle tolti da alcuna potenza umana. »

« Tutti gli altri dritti di cui gli ecclesiastici sono stati in potere e lo sono ancora in alcuni luoghi, non lasciano d'essere legittimamente acquistati per concessione espressa o tacita dei sovrani, e la Chiesa ha ragione di conservare questi dritti come anche i suoi beni ecclesiastici. »

Ai sopra cennati dritti della giurisdizione, devonsi ancora aggiungere quelli nati dall'ordine che si sono tralasciati, perchè sono affatto indipendenti dalla potestà civile.

Ma cosa ha concesso la sovranità espressamente o tacitamente alla Chiesa?

Ascoltiamolo dal grave scrittore di dritto ecclesiastico M. De Real. [1]

« Il potere dei vescovi è puramente spirituale, e questo l'hanno da Dio; ma in riguardo alla giurisdizione contenziosa e della giurisdizione esterna, la ricevono dai principi. Deve la Chiesa alla concessione dei sovrani, tutti i beni temporali di cui ella gode, gli onori, i privilegi e le prerogative di cui sono in possesso i ministri, i luoghi religiosi ove si fanno le assemblee, la libertà d'esercitare pubblicamente il culto fisso o contenzioso, tutte le forme che vi sono osservate in materie ecclesiastiche, l'attribuzione di certe materie temporali di cui ella oggi giudica, ed il potere di pronunziare pene temporali per costringere a subire le spirituali; in una parola, tutto l'apparato, tutta la forma esterna, tutto ciò che costituisce il carattere pubblico della giurisdizione e quella specie di costringimento e di obbligazione civile che ne consiegue. »

[1] Vedi Cap. 2.

Il Walter trattando nel capitolo quarto del suo *Manuale* la questione sul rapporto della Chiesa e dello Stato, dopo d'avere abbracciato il principio fondamentale che la Chiesa abbisogna, per la sua regolata operosità e sviluppo, che sia riconosciuto il suo dritto ad una libera esistenza dal potere civile, e dopo d'avere enumerate le concessioni che le sono essenzialmente necessarie alla libertà d'esistenza, e dopo avere mostrato le diverse fasi di questo dritto astratto nelle epoche diverse della Chiesa, ed aver fatto conoscere quale si fu nel principio della Chiesa nell'apogeo della sua grandezza, e quale dopo la Riforma, che prese occasione dagli abusi che erano stati introdotti per restringerlo grandemente e quasi quasi annientarlo, convinto che pur meritava una riforma, mette fuori nel capitolo IV e V una proposizione pel ristabilimento della pace e li tenta di stabilire in pochi articoli le concessioni necessarie all'esistenza della Chiesa; ed addita in conseguenza la materia dei concordati.

Abbracciando la comune distinzione di potestà d'ordine e di giuridizione, avendo sviluppato le cose che alla prima e quelle che alla seconda appartengono, esamina i dritti majestatici, e trova la necessità di venire ad una pacifica concordanza; « poichè, ei dice, siccome la potestà ecclesiastica e la politica sono da un lato indipendenti a dir vero ciascuna nella sua sfera, ed in ciò debbono a vicenda riconoscersi come un ordine divino; da un altro lato però debbono esse sinceramente e di buona voglia sostenersi a vicenda, perchè il bene dell'umanità riposa sulla concorde loro cooperazione. »

Confesso che in questo capitolo, che oggi è di tanto interesse, si fa desiderare maggiore estensione, maggiore ordine, chiarezza, e molto più una teoria netta e precisa che possa servire di vero limite ai dritti necessarii della Chiesa, ed ai dritti del potere civile in relazione alla medesima.

Nel cenno storico delle vicissitudini di quei dritti, trapela il timore, l'esitazione di colui che parlando di concessioni e di usurpazioni ed abusi, è costretto a chiamarli dritti.

Gli articoli poi di concordanza sono pochi e mancano di un principio generale, e pare che siano stati spigolati con

fretta dall'opera immortale del P. Della Marca. Non nego però che anche quelle materie appartengono con minori circoscrizioni ai concordati.

Facendo tesoro dell'esposte dottrine, e di quelle ampiamente esposte dal P. La Marca, che in questa materia sono ritenute di grave autorità, possiamo asserire, che come non possono essere materie di concordato quelle che costituiscono il dritto di potestà, d'ordine e di giurisdizione essenziale alla esistenza della Chiesa cattolica, così nol possono essere ancor quelle che costituiscono l'essere della sovranità, e quelle essenziali alla forma, alla vita della nazione, ed allo sviluppo delle sue civili libertà, ed alla suprema legge dell'ordine pubblico.

Quelle materie però, che in sua origine furono concesse alla Chiesa dalla sovranità, e che dappoi furono ritenute come dritti della giurisdizione ecclesiastica, estranee all'essenza della sua esistenza, e che per questo sulle medesime possono elevarsi contese, rientrano nella materia dei concordati.

Desse furono chiamate dai legisti *Materie miste*, perchè sebbene in origine fossero state concesse dalla potestà civile, pure la Chiesa da lungo tempo ne gode il possesso.

Questo possesso però, a dir vero, non impedisce che la potestà civile, ove il bisogno dello stato lo richiede, non possa turbarlo come tante volte nel corso dei tempi è avvenuto; ma invece d'usare modi bruschi o violenti, è meglio sempre far uso del mezzo tranquillo delle convenzioni, che riesce più gradito e più utile.

L'idea precisa del Concordato, dopo il testè detto, sarebbe d'essere un atto col quale la sovrana potestà, coll'assentimento dell'ecclesiastica nell'interesse dello stato, amplia o ritira affatto, restringe, modifica o conferma alcune concessioni, che in origine appartengono al suo dritto, e di cui la Chiesa è o va ad esserne in possesso come parte della sua giurisdizione; coll'obbligo della mutua osservanza.

Da questo deriva, che il mutuo consenso ha diverso scopo. Per la parte dell'autorità sovrana serve a concedere o modificare o abrogare quello che era stato concesso; per parte

della potestà ecclesiastica serve ad accettare e rifiutare le dette concessioni, ed a dichiarare col fatto, che nelle materie di quei concordati accettati non v'ha nulla che leda la fede, ed i dritti essenziali alla sua giurisdizione.

Deducesi ancora, che queste convenzioni possono farsi a tempo stabilito, ed anche per la sola vita del sovrano, o a tempo indefinito, ed anche per i suoi successori; e quindi diconsi temporanee e personali. Abbiamo esempio di simili concordati nella storia, e ne fanno fede le clausule appostevi tanto circa al tempo, quanto circa la persona.

Volendosi dalla teoria generale scendere al particolare, riesce facile il vedere che possono essere materie di concordato.

1° La scelta delle persone ecclesiastiche destinate alla gerarchia, l'età, la condizione, l'origine, il modo di comprovare la scienza, il numero, l'estensione territoriale della giurisdizione.

2° L'esercizio del culto per tutto quello che riguarda le circostanze di tempo, di luogo, la forma e la permissione degli atti, la validità dei contratti in giorni festivi, e di tutto quello, che può interessare l'ordine pubblico, la giustizia e la quiete sociale.

3° I beni ecclesiastici in tutte le relazioni di capacità degli acquisti, del dominio, del possesso, del godimento, della conservazione ed amministrazione, come pure in relazione all'alienazione, al sistema contrattuale, ed alla pubblica economia.

4° Il dritto beneficiario per quanto concerne l'istituzione, i padronati, i beni, l'amministrazione, le persone, l'ordine giudiciario e l'economia sociale.

5° Le cause matrimoniali in riguardo all'interesse puramente civile, e gli atti del battesimo, e di morte, le sepulture, ed i dritti funerarii per quanto concerne l'ordine pubblico.

6° Le relazioni dei ministri del clero coll'estero, l'accettazione delle bolle, degli indulti e delle dispense per quanto interessa la tutela e protezione della Chiesa, e l'alta sorveglianza dello stato.

7° I giudizii in relazione alla forma organica, al modo di-

sciplinare di essi, alla competenza, alle azioni esperibili, al braccio secolare, alle pene corporali, agli appelli.[1]

8° Tutto quello infine, che può avere un valore giuridico, e può interessare l'ordine pubblico esterno, o morale, o civile, o economico.

Alle convenzioni si sono date le stesse solennità dei politici trattati, e la mancanza delle stesse produce la nullità.

La storia ecclesiastica ne offre molti esempii, ed è singolare quello che avvenne nella contesa tra Clemente XII ed il re di Piemonte. Il detto Pontefice sostenea esser nullo il Concordato fattosi da Benedetto XIII suo antecessore e re Vittorio, perchè mancante delle richieste solennità. « Nessuno ignora, dicea quel Pontefice, l'uso dei sovrani nello stipulare i trattati. Dopo essersi stabiliti i loro preliminari, ed essersi reciprocamente comunicati i progetti, i principi li propongono ai loro consigli articolo per articolo, l'esaminano, li discutono con tutta la possibile circospezione. Nominano in seguito i plenipotenziarii, che si muniscono di espresse procure, e che si ricambiano con formalità solenni. Si fa il trattato, e questo non ha esecuzione finchè non sia ratificato.[2]

In quanto all'esecuzione, aggiungo essere anche necessaria l'adesione sinodale o l'episcopale [3] o l'approvazione delle assemblee legislative, ove la forma governativa non fosse una monarchia assoluta. « È certo, dice Collet, che in quei luoghi nei quali la potestà superiore è legata, e dipende dal consorzio di alcuni primati le leggi che si fanno da uno senza il consenso degli altri sono nulle.[4] » Si osservi, che la sospensione di una costituzione, non porta devoluzione di dritto nel solo monarca. Il dritto solamente sospeso, dice Nettelbladt, non è dritto estinto, e quindi quel medesimo rimane

1 Vedi De Sinodo Diocesana, Benedicti XIV, lib. IX, cap. 9.

2 Vedi M. De Real, cap. 4.

3 Vedi De Sinodo Diocesana, Benedicti XIV, lib. IX, cap. 8.

4 Certum est in his locis, in quibus ligata est superioris potestas, et a quorundam, v-gr. primatum consortio pendet non vigere leges, quæ ab uno inferrantur inconsultis aliis. (De leg. cap. V, sez. 4.)

in quanto alla sostanza, presso colui che fino allora lo ha posseduto.[1]

Oltre a questo bisogna che sia regolarmente e legalmente pubblicato.[2]

§ III.

Sul valore morale dei Concordati.

Compiutosi il concordato, e postosi in vigore per via dei regolamenti, o delle ordinanze del potere civile, cui affidasi l'attuazione, nasce l'obbligazione morale reciproca dei contraenti di adempierlo, e di ubbidirlo, e nello stato parimente quella d'osservarlo. Il concordato in quanto agli articoli stabiliti diviene dritto pubblico ecclesiastico del regno, e rimane solamente in vigore il dritto antico per tutto quello, che non venne immutato dal medesimo.

La convenzione oltre a questa morale obbligazione, ha un valore dottrinale, e di esempio autorevole, e la pratica applicazione nelle materie identiche, e nei casi simili, è di grave peso nella giurisprudenza ecclesiastica generale.

Questo studio del novissimo dritto diviene di somma importanza; e l'autorità dei concordati e dei regolamenti, ordinanze e decisioni sull'applicazione degli articoli medesimi, sono preziosi documenti a sciogliere molte questioni nella pratica ecclesiastica.

Per questi non leggieri motivi il concordato e gli articoli del 1801, e la giurisprudenza ecclesiastica francese hanno un grandissimo valore legale; e però sento il bisogno di riferirne il testo.

[1] Jus suspensum tantum, non est jus extinctum; hinc illud ipsum seu quoad substantiam manet penes eum, qui hactenus illud habuit. (*De rebus system.* §5, nota K). Vedi Walter, cap. IV.

[2] Vedi su queste condizioni Granier-Pages, *Dict. politico* Concordato.

Convenzione fra il Governo Francese e Sua Santità Pio VII.

Il governo della repubblica francese riconosce, che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione della grande maggioranza dei cittadini francesi.

Sua Santità riconosce ugualmente, che questa religione medesima ha ritratto ed attende in questo momento il più grande bene ed il più grande splendore dallo stabilimento del culto cattolico in Francia e dalla professione che ne fanno i consoli della repubblica.

Pertanto in vista di questa vicendevole riconoscenza, tanto pel bene della religione che pel mantenimento della tranquillità interna, hanno convenuto quanto siegue.

Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana, sarà liberamente professata in Francia: il suo culto sarà pubblico, uniformandosi ai regolamenti di polizia che il Governo reputerà necessari pella tranquillità pubblica.

Art. 2. Dalla Santa Sede d'accordo col Governo, verrà determinata una nuova circoscrizione delle diocesi francesi.

Art. 3. Sua Santità dichiarerà ai titolari dei vescovadi francesi che dai medesimi, con una ferma confidenza pel bene della pace e dell'unità, si ripromette ogni maniera di sagrificii e perfino la cessione delle loro sedi.

Dopo tale esortazione, se si rifiutassero a questo sagrificio comandato pel bene della Chiesa (rifiuto che Sua Santità non spera di vedere), verrà provveduto per mezzo di nuovi titolari al regime dei vescovadi della nuova circoscrizione nella maniera seguente:

Art. 4. Il Primo Console della Repubblica, nei primi tre mesi che terranno dietro alla pubblicazione della bolla di Sua Santità, nominerà agli arcivescovadi e vescovadi della nuova circoscrizione. Sua Santità conferirà l'istituzione canonica,

secondo le formule già stabilite, per rispetto alla Francia, prima del cambiamento del Governo.

Art. 5. Le nomine ai vescovadi che andranno vacanti in appresso, saranno egualmente fatte dal Primo Console, e la istituzione canonica sarà data dalla Santa Sede conformemente all'articolo precedente.

Art. 6. I vescovi, prima di esercitare la propria giurisdizione, presteranno direttamente nelle mani del Primo Console, il giuramento di fedeltà che era in uso prima del cambiato Governo, espresso nei seguenti termini:

Io giuro e prometto a Dio sui Santi Evangeli, di prestare ubbidienza e fedeltà al Governo stabilito dalla costituzione della Repubblica Francese. Prometto pure di non avere intelligenza alcuna, di non assistere ad alcun consiglio, di non intrattenere alcuna lega così nell'interno come al di fuori che sia contraria alla pubblica tranquillità, e se io sapessi che nella mia diocesi o altrove si tramasse qualche disegno a pregiudizio dello Stato, io lo farò sapere al Governo.

Art. 7. Gli ecclesiastici di secondo ordine, presteranno il medesimo giuramento nelle mani delle autorità civili a ciò destinate dal Governo.

Art. 8. La seguente formula di preghiera verrà recitata alla fine dell'Uffizio Divino, in tutte le Chiese cattoliche di Francia. Domine salvam fac rempublicam. Domine salvos fac consules.

Art. 9. I vescovi faranno una nuova circoscrizione delle parrocchie della loro diocesi, la quale non avrà effetto che dopo il consenso del Governo.

Art. 10. I vescovi nomineranno i curati. La loro scelta dovrà cadere su persone bene accette al Governo.

Art. 11. I vescovi potranno avere un capitolo nella loro cattedrale ed un seminario per la loro diocesi, senza che il Governo si obblighi a dotarli.

Art. 12. Tutte le chiese metropolitane, cattedrali, parrocchiali ed altre non vendute, necessarie al culto, saranno poste a disposizione dei vescovi.

Art. 13. Sua Santità pel bene della Chiesa, e pel felice ri-

stabilimento della religione cattolica, dichiara, che esso ed i suoi successori non turberanno in alcuna maniera i compratori dei beni ecclesiastici venduti, e che per conseguenza la proprietà di questi beni, le rendite ed i dritti ai medesimi annessi, rimarranno incommutabili nelle loro mani o in quelle dei loro interessati.

Art. 14. Il Governo assicurerà una convenevole dote ai vescovi ed ai curati, le cui diocesi e cure saranno comprese nella nuova circoscrizione.

Art. 15. Il Governo prenderà egualmente le debite provvidenze, affinchè i cattolici francesi possano, se vogliono, istituire fondazioni in favore delle chiese.

Art. 16. Sua Santità riconosce nel Primo Console della Repubblica i medesimi dritti e le medesime prerogative che presso lei godeva l'antico Governo.

Art. 17. Resta convenuto tra le parti contraenti, che nel caso in cui qualcuno dei successori del Primo Console presente, non fosse cattolico, i dritti e le prerogative menzionate nell'articolo precedente, e la nomina dei vescovadi, saranno regolati da una nuova convenzione.

Le ratifiche saranno scambiate in Parigi, nello spazio di 4 giorni.

Fatto a Parigi, li 26 Messidoro, anno IX.

Articoli organici della Convenzione del 26 Messidoro.

TITOLO I.

Del regime della Chiesa Cattolica nelle sue relazioni generali coi dritti e la polizia dello Stato.

Art. 1. Nessuna bolla, breve, rescritto, decreto, mandato, provisione, segnatura che serve di provisione, nè altre spedizioni della Corte di Roma, anche che riguardasse i particolari,

potranno essere ricevuti, pubblicati, stampati, nè altrimenti messi ad esecuzione senza l'autorizzazione del Governo.

Art. 2. Nessun individuo sedicente nunzio, legato, vicario o commissario apostolico, o sotto qualunque altra denominazione, potrà senza la medesima autorizzazione, esercitare nel suolo francese, nè altrove alcuna funzione relativa agli affari della Chiesa Gallicana.

Art. 3. I decreti dei sinodi stranieri, anche quelli dei concilii generali, non possono essere pubblicati in Francia prima che il Governo ne abbia esaminata la forma, la loro conformità con le leggi, dritti e franchigie della Repubblica Francese, e tutto quello che nella loro pubblicazione potesse alterare o interessare la tranquillità pubblica.

Art. 4. Nessun concilio nazionale o metropolitano, nessun sinodo diocesano, nessuna assemblea deliberante avrà luogo senza il permesso espresso del Governo.

Art. 5. Tutte le funzioni ecclesiastiche saranno gratuite, eccetto le obblazioni che saranno autorizzate e fissate dai regolamenti.

Art. 6. Si darà ricorso al Consiglio di Stato in tutti i casi d'abuso dalla parte dei superiori e d'altre persone ecclesiastiche.

I casi d'abuso sono: l'usurpazione o eccesso di potere, le contravenzioni alle leggi e regolamenti della Repubblica, l'infrazione delle regole consacrate dai canoni ricevuti in Francia, l'attentato alle libertà, franchigie e costumi della Chiesa Gallicana, e qualunque intrapresa o qualunque procedimento che nell'esercizio del culto può compromettere l'onore dei cittadini, turbare arbitrariamente le loro coscienze, degenerare contro loro in oppressione o in ingiuria o in scandalo pubblico.

Art. 7. Si farà ricorso al Consiglio di Stato, se si attenta all'esercizio pubblico del culto ed alla libertà, che le leggi ed i regolamenti guarentiscono ai suoi ministri.

Art. 8. Il ricorso competerà a qualunque persona interessata. In difetto di lagnanza particolare, si farà d'ufficio dai prefetti.

Il pubblico funzionario, l'ecclesiastico o la persona che vorrà fare tale ricorso, dirigerà una memoria dettagliata e firmata al Consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti il culto, il quale sarà tenuto di prendere nel più breve tempo tutti i particolari convenienti; e sopra il suo rapporto l'affare sarà seguito e definitivamente terminato in forma amministrativa, e rinviato secondo l'esigenza del caso, alle autorità competenti.

TITOLO II.

Dei Ministri.

—

Sezione Prima.

Art. 9. Il culto cattolico sarà esercitato sotto la direzione degli arcivescovi e vescovi nelle loro diocesi, e sotto quella dei curati nelle loro parrocchie.

Art. 10. Qualunque privilegio portante esenzione o attribuzione di giurisdizione episcopale è abolito.

Art. 11. Gli arcivescovi ed i vescovi potranno, coll'autorizzazione del Governo, stabilire nelle loro diocesi, capitoli, cattedrali e seminari; qualunque altro stabilimento ecclesiastico è soppresso.

Art. 12. È in libertà degli arcivescovi e vescovi di aggiungere al loro nome quello di monsignore. Qualunque altra qualificazione è interdetta.

Sezione Seconda.

Degli Arcivescovi o metropolitani.

Art. 13. Gli arcivescovi consacreranno ed istallerano i loro suffraganei. In caso d'impedimento o di rifiuto dalla loro

parte, verranno suppliti dal più antico vescovo del circondario metropolitano.

Art. 14. Veglieranno al mantenimento della fede e della disciplina nelle loro diocesi dipendenti dal loro metropolitano.

Art. 15. Giudicheranno sopra i richiami e le lagnanze sporte contro la condotta e le decisioni dei vescovi suffraganei.

Sezione Terza.

Art. 16. Non si può essere nominato vescovo prima dell'età d'anni trenta, e se non siasi d'origine francese.

Art. 17. Prima della spedizione dell'atto di nomina, colui o coloro che saranno proposti, vengono tenuti a presentare un attestato di buona vita e costumi, spedito dal vescovo nella cui diocesi hanno esercitato le funzioni di ministro ecclesiastico; saranno esaminati sulla loro dottrina da un vescovo e due preti, che saranno deputati dal Primo Console, li quali manderanno il resultato del loro esame al Consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti il culto.

Art. 18. Il prete nominato dal Primo Console curerà con diligenza d'avere l'istituzione del papa.

Non potrà esercitare alcuna funzione, prima che la bolla della sua istituzione non sia legalizzata dal Governo ed abbia prestato personalmente il giuramento prescritto dalla convenzione stipulata dal Governo Francese e dalla Santa Sede.

Questo giuramento sarà prestato al Primo Console, e ne sarà rogato processo verbale dal Segretario di Stato.

Art. 19. I vescovi nomineranno ed istituiranno i curati.

Pur nondimeno non manifesteranno la loro nomina e non daranno l'istituzione canonica, se non dopo che quella nomina sarà bene accetta al Primo Console.

Art. 20. Essi saranno tenuti a risedere nelle loro diocesi, e non potranno uscirne senza il permesso del Primo Console.

Art. 21. Ciascun vescovo potrà nominare due vicari gene-

rali, e ciascun arcivescovo potrà nominarne tre. Essi li sceglieranno tra i preti che hanno i requisiti per essere vescovi.

Art. 22. Visiteranno annualmente ed in persona una parte della loro diocesi, e nello spazio di cinque anni la diocesi intiera.

In caso d'impedimento legittimo, la visita sarà fatta da un vicario generale.

Art. 23. I vescovi sono incaricati dell'ordinamento dei loro seminarii, ed i regolamenti di questo ordinamento saranno sottoposti all'approvazione del Primo Console.

Art. 24. Coloro che saranno scelti all'insegnamento nei seminarii, sottoscriveranno la dichiarazione fatta dal clero di Francia l'anno 1682, e pubblicata da un editto del medesimo anno; si sottometteranno ad insegnarvi le dottrine in essa contenute, ed i vescovi faranno arrivare un certificato in forma di questa sommessione al Consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti il culto.

Art. 25. I vescovi invieranno ogni anno a questo Consigliere di Stato il nome delle persone che studieranno nel seminario e che si destinano allo stato ecclesiastico.

Art. 26. Non potranno ordinare alcun ecclesiastico, se non giustifichi una proprietà che produca una rendita almeno di trecento franchi, se non ha toccato l'età di venticinque anni, e se non riunisce le qualità richieste dai canoni ricevuti in Francia.

I vescovi non faranno alcuna ordinazione prima che il numero degli ordinandi non siasi sottoposto al Governo e non gli sia bene accetto.

Sezione Quarta.

Dei Curati.

Art. 27. I curati non possono entrare in funzione se non dopo d'aver prestato nelle mani del Prefetto il giuramento prescritto dalla convenzione fattasi tra il Governo e la Santa Sede.

Sarà rogato processo verbale di questo prestato giuramento dal segretario generale della Prefettura, e loro sarà dato una copia collazionata.

Art. 28. Saranno posti in possesso da un curato o da un prete che destinerà il vescovo.

Art. 29. Saranno tenuti a risedere nelle loro parocchie.

Art. 30. I curati saranno immediatamente sottomessi ai vascovi nell' esercizio delle loro funzioni.

Art. 31. I vicari ed i vicecurati esercitano il loro ministero sotto la sorveglianza e la direzione dei curati.

Saranno approvati dal vescovo e revocabili da lui.

Art. 32. Nessuno straniero potrà essere impiegato nelle funzioni del ministerio ecclesiastico, senza il permesso del Governo.

Art. 33. Qualunque funzione viene interdetta a qualunque ecclesiastico anche francese che non appartiene ad alcuna diocesi.

Art. 34. Un prete non potrà lasciare la sua diocesi per andare a servire in un' altra senza il permesso del suo vescovo.

Sezione Quinta.

Art. 35. Gli arcivescovi ed i vescovi che vorranno fare uso della facoltà loro concessa di stabilire capitoli, nol potranno fare senza averne ricevuto l' autorizzazione dal governo, tanto per lo stabilimento stesso, che pel numero e la scelta degli ecclesiastici destinati a formarli.

Art. 36. Durante la sede vacante sarà provveduto dal metropolitano, ed in difetto, dal più antico dei vescovi suffraganei, al governo delle diocesi.

I vicarii generali di queste diocesi, continueranno le loro funzioni anche dopo la morte del vescovo, sino al suo rimpiazzo.

Art. 37. I metropolitani, i capitoli delle cattedrali saranno tenuti, senza porre indugio, a dare avviso al Governo della sede vacante e delle misure che saranno state prese pel governo delle diocesi vacanti.

Art. 38. I vicari generali che governeranno durante la vacanza, come pure i metropolitani o capitolari, non si permetteranno alcuna innovazione negli usi e costumi delle diocesi.

TITOLO III.

Del Culto.

Art. 39. Non vi sarà che una liturgia ed un catechismo per tutte le chiese cattoliche di Francia.

Art. 40. Nessun curato potrà ordinare preghiere per le feste estraordinarie nella sua parrocchia, senza il permesso speciale del vescovo.

Art. 41. Nessuna festa, ad eccezione della domenica, potrà essere stabilita senza il permesso del Governo.

Art. 42. Gli ecclesiastici useranno nelle cerimonie religiose gli abiti e gli ornamenti convenienti al loro titolo; non potranno in nessun caso, nè sotto alcun pretesto, prendere il colore e le distinzioni riservati ai vescovi.

Art. 43. Tutti gli ecclesiastici vestiranno alla francese ed in nero.

I vescovi potranno aggiungere a questo costume la croce pastorale ed i bordi violacei.

Art. 44. Le cappelle domestiche, gli oratorii particolari, non potranno stabilirsi senza un permesso espresso del governo, accordato alla dimanda del vescovo.

Art. 45. Nessuna cerimonia religiosa avrà luogo fuori degli edificii consacrati al culto cattolico nelle città ove sono tempii destinati a differenti culti.

Art. 46. Il medesimo tempio non potrà essere consacrato che ad un medesimo culto.

Art. 47. Vi sarà nelle cattedrali e nelle parrocchie un luogo distinto per gli individui cattolici che rappresentano l'autorità civile e militare.

Art. 48. Il vescovo si concerterà col prefetto per regolare la maniera di chiamare i fedeli al servizio divino col suono delle campane. Non si potranno suonare per altra causa senza il permesso della polizia.

Art. 49. Qualora il Governo ordinerà pubbliche preghiere, i vescovi si concerteranno col prefetto ed il comando militare del luogo, pel giorno, per l'ora ed il modo di eseguire questi ordini.

Art. 50. Le prediche solenni, dette sermoni, e quelle conosciute sotto il nome di Stazioni dell'avvento e della quaresima, non saranno fatte che dai preti che ne avranno ottenuto l'autorizzazione dal vescovo.

Art. 51. I curati, nella predica delle messe parrocchiali, pregheranno e faranno pregare pella prosperità della Repubblica Francese e pel Console.

Art. 52. Non si permetteranno nelle loro istruzioni alcuna accusa diretta o indiretta, sia contro le persone, sia contro gli altri culti autorizzati dallo Stato; se no, vi sarà abuso, ed in certi casi delitto.

Art. 53. Non faranno nella predica alcuna pubblicazione estranea all'esercizio del culto, tranne quelle che saranno ordinate dal Governo.

Art. 54. Non daranno la benedizione nuziale, che a coloro che giustificheranno in buona e debita forma, aver contratto matrimonio innanti l'ufficiale civile.

Art. 55. I registri tenuti dai ministri del culto non essendo, nè potendo essere relativi che all'amministrazione dei sagramenti, non potranno in nessun caso supplire ai registri ordinati dalla legge per far prova dello stato civile dei Francesi.

Art. 56. (Questo articolo, relativo all'uso del calendario repubblicano ha cessato d'essere in uso col calendario.)

Art. 57. Il riposo delle pubbliche funzioni sarà fissato alla Domenica.

TITOLO IV.

Della circoscrizione degli Arcivescovati, dei Vescovati e delle Parrocchie; degli edificii destinati al culto, e del trattamento dei Ministri.

—

Sezione Prima.

Della circoscrizione degli Arcivescovati e dei Vescovati.

Art. 58. Saranno in Francia dieci Arcivescovati o Metropolitani, e cinquanta Vescovati.

Art. 59. La circoscrizione delle metropoli e delle diocesi sarà fatta in conformità alla tavola qui annessa.

Sezione Seconda.

Della circoscrizione delle parrocchie.

Art. 60. Vi sarà almeno una parrocchia per ciascun giudicato di pace. Saranno inoltre stabilite tante succursali, quanto il bisogno esige.

Art. 61. Ciascun Vescovo, d'accordo col prefetto, regolerà il numero e l'estensione di queste succursali. I piani convenuti saranno sommessi al governo, e non potranno essere posti in esecuzione, senza l'espressa sua autorizzazione.

Art. 62. Nessuna parte del territorio francese potrà essere eretta in cura, o in succursale, senza l'autorizzazione espressa del governo.

Art. 63. I preti assistenti alle succursali sono nominati dai vescovi.

Sezione Terza.

Del trattamento dei Ministri.

Art. 64. Il trattamento degli Arcivescovi sarà di 15,000 franchi.

Art. 65. Il trattamento dei Vescovi sarà di 10,000.

Art. 66. I curati saranno distribuiti in due classi.

Il trattamento dei curati della prima classe sarà portato a 1,500 franchi; quello dei curati della seconda classe a 1,000 franchi.

Art. 67. Le pensioni di cui godono in esecuzione delle leggi dell' Assemblea costituente, saranno prelevate dal loro trattamento.

I consigli generali dei grandi comuni potranno, sopra i loro beni rurali, o sopra i loro dazii accordar loro un aumento del trattamento se le circostanze l' esigono.

Art. 68. I vicarii ed i vicecurati saranno scelti tra gli ecclesiastici pensionati in esecuzione delle leggi dell' Assemblea Costituente. Le somme di queste pensioni, ed il prodotto delle oblazioni formeranno il loro trattamento.

Art. 69. I vescovi redigeranno i progetti dei regolamenti relativi alle oblazioni, che i ministri del culto sono autorizzati a ricevere pell' amministrazione dei sagramenti. I progetti dei regolamenti redatti dai vescovi non potranno essere pubblicati, e nemmono posti in esecuzione, che dopo d' essere stati approvati dal governo.

Art. 70. Ogni ecclesiastico pensionato dallo stato sarà privato della sua pensione, se si rifiuta, senza causa legittima, alle funzioni che potranno essergli affidate.

Art. 71. I consigli generali di dipartimento sono autorizzati a procurare agli Arcivescovi e Vescovi un alloggio conveniente.

Art. 72. I presbiterii ed i giardini annessi, non alienati, sono resi ai curati ed agli assistenti alle succursali.

In mancanza di questi presbiterii, i consigli generali dei comuni sono autorizzati a procurar loro un alloggio ed un giardino.

Art. 73. Le fondazioni che hanno per oggetto il mantenimento dei ministri e l' esercizio del culto, non potranno consistere, che in rendite costituite sullo stato; esse saranno accettate dal vescovo diocesano, e non potranno essere cedute, che con l' autorizzazione del governo.

Art. 74. Gli immobili, come pure gli edificii destinati alle dimore, ed i giardini annessi, non possono essere affetti da

titoli ecclesiastici, nè posseduti dai ministri del culto a causa delle loro funzioni.

Sezione Quarta.

Degli edificii destinati al culto.

Art. 75. Gli edificii antichi destinati al culto cattolico, attualmente in mano della nazione, in ragione d'un edificio per cura e per succursale, saranno posti a disposizione dei vescovi per ordine del prefetto del dipartimento.

Una copia di questi ordini sarà rimessa al consigliere di stato incaricato degli affari del culto.

Art. 76. Saranno stabilite delle fabricerie per vegliare alla riparazione ed alla conservazione dei tempii, all'amministrazione delle elemosine.

Art. 77. Nelle parrocchie in cui non saranno edificii disponibili pel culto, il vescovo si metterà di accordo col prefetto pella designazione di un edificio convenevole.

Decreto del 28 *Febbraio* 1810.

Art. 1. I brevi della penitenzieria pel foro interno solamente, potranno essere eseguiti senza alcuna autorizzazione.

2. Le disposizioni dell'articolo 26 delle leggi organiche, nelle quali si dice, che i vescovi non potranno ordinare alcuno ecclesiastico, se non giustifica una proprietà, che produca la rendita annuale di fr. 300, è abrogato.

3. Le disposizioni del medesimo articolo 26 delle leggi organiche nelle quali si dice, che i vescovi non potranno ordinare alcuno ecclesiastico che non abbia venticinque anni, è ugualmente abrogato.

Art. 4. In conseguenza i vescovi potranno ordinare tutti gli ecclesiastici all'età di ventidue anni compiti; ma nessuno ecclesiastico avente più di ventidue anni e meno di venticinque, potrà essere ammesso agli ordini sacri senza avere giustificato il consentimento dei suoi genitori come viene prescritto pel matrimonio dei figli che hanno meno di venticinque anni.

Art. 5. Le disposizioni dell'articolo 36 delle leggi organiche sono abrogate.

Art. 6. In conseguenza, durante la sede vacante, sarà provveduto uniformemente alle leggi canoniche ai governi delle diocesi.

I capitoli presenteranno al nostro ministro del culto i vicarii generali che essi avranno eletti, per essere la loro nomina riconosciuta da noi.

Art. 7. Il nostro ministro ecc.

Il chiarissimo M. Dupin, fa le seguenti osservazioni sopra questa convenzione:

« Dopo l'anno IX si sono stipulati due nuovi concordati. L'uno nel 1813 tra il sommo pontefice Pio VII prigioniero in Fontainebleau, e l'imperatore Napoleone, ma questo principalmente si riferisce alle istituzioni canoniche dei vescovi. L'altro nel 1817 tra Pio VII e l'ambasciatore del Governo della Restaurazione. Quest'ultimo concordato richiesto alla Santa Sede, sotto la preoccupazione reazionaria contro il regime imperiale, abrogava il concordato dell'anno IX, e rimetteva in vigore il concordato del 1516, fattosi tra Francesco I e Leone X. Conteneva inoltre l'aumento del numero delle diocesi senza fissarne la cifra. Questo concordato non ha giammai ricevuto l'esistenza legale. Il concordato del 1801 e gli articoli organici, sono stati accettati e votati dai corpi legislativi; le loro disposizioni faceano parte della nostra legislazione; il voto delle Camere sarebbe stato necessario per revocarli e per confermare il nuovo concordato; questo voto non ha avuto luogo. Un progetto di ratificazione fu presentato alle Camere, ma il Governo fu obbligato a ritirarlo prima della discussione, ed il progetto dovette soccombere sotto gli energici richiami dell'opinione pubblica. La Santa Sede, che avea avuto qualche repugnanza a sottoscriverlo, ma che sforzavasi ugualmente ad annullarlo, dovè frattanto rinunziare alla sua esecuzione, e si conobbe come non avvenuto; si contentò in forma di transazione di aumentare il numero delle sedi arcivescovili e vescovili. » (Legge del 4 luglio 1821.)

§ IV.

Come finiscono i Concordati.

Esaminando attentamente l'origine, le materie, l'oggetto dei concordati e le persone medesime che lo stipolano, restiamo ben convinti che questo atto non può affatto ritenersi come un trattato d'alleanza, nè come qualunque altro pubblico trattato che i Latini chiamavano *foedus*, i quali si fanno dalle superiori potenze o in perpetuo o per un lungo tempo, e che le mutue relazioni importanti e gli affari gravi delle nazioni richiedono, quantunque in quanto alla solennità delle forme siasi voluto dar loro quelle stesse che si danno ai pubblici trattati.

I concordati invero traggono la loro origine o da una questione di dritto giurisdizionale, che il Capo della Chiesa cattolica, accettato già in uno Stato, pretende d'avere acquistato col suo possesso, sebbene in origine nascesse dalla concessione liberale e munifica dell'autorità sovrana; o per questioni di dritto, che il papa pretende avere sopra materie che oggi la Chiesa possiede, le quali però appartengono sempre all'alto dominio della sovrana autorità dello Stato.

In simili questioni, sovente accade che il dritto politico può ledere quello meramente spirituale, ed affatto indipendente dalla potestà civile, e quindi fa d'uopo della dichiarazione della Chiesa per fissarne il preciso limite.

I concordati hanno per oggetto diretto il bene spirituale dei popoli fedeli, ed il loro intendimento si è quello di regolare nel miglior modo possibile il dritto pubblico ecclesiastico, che fa una parte tutta speciale del dritto pubblico generale di quegli Stati che hanno accettato la cattolica religione, e l'hanno riconosciuta dominante nel regno.

Il papa interviene in questo atto pubblico, non come potenza politica, non come suddito, ma solo come capo visibile della Chiesa cattolica, e per questo carattere tutto singolare non può affatto uguagliarsi a tutte le altre potenze che hanno

il potere di stipulare pubblici trattati secondo il dritto delle genti.

Da tutto questo deducesi che i concordati possono avere due parti. La prima sarà mera declaratoria, che s'appartiene al Sommo Gerarca, che pone il limite ai dritti sovrani, onde non venga offesa la giurisdizione meramente spirituale. La seconda espone le concessioni che fa la sovrana potestà in tutto quello che per dritto a lei compete. Sin dove estendesi questo dritto e quali ne siano le materie, l'ho esposto sopra.

La parola concordato e convenzione che si è dato a questo atto pubblico, spiega esattamente il concetto della dichiarazione del limite e delle concessioni sovrane.

Lasciando da parte la declaratoria, che può dirsi la voce della religione, che impone all'autorità sovrana di non entrare nei suoi vietati confini, tutto il rimanente dell'atto non ci presenta altra idea, che quella di una pubblica convenzione di liberalità, di munificenza, di beneficenza fattasi dalla sovrana autorità al Capo visibile della Chiesa dello Stato cattolico pel bene spirituale diretto dei governati fedeli cristiani.

In questo atto l'autorità sovrana è quella che concede, ed il rappresentante della Chiesa, il suo Capo visibile è quello che accetta.

Or per le ragioni sopradette appartenendo i concordati alle convenzioni pubbliche riguardanti benefiche e liberali concessioni, è chiaro che possono finire nei medesimi modi nei quali finiscono questi pubblici atti.

Io non intendo per singolo notare questi modi dei quali lungamente discorre il chiarissimo Vattel nei capitoli sopra i trattati di alleanza, i trattati pubblici ed i patti e le convenzioni, ove parla delle nullità, lesioni, collisioni ed interpretazioni di simili atti, ma accenno solamente i principali.

Poichè a queste convenzioni si sono volute dare le forme solenni dei trattati d'alleanza, ed abbiamo qualche caso in cui per difetto delle medesime, si sono ritenute come nulle, quindi diciamo che possono finire:

1. Per mancanza delle forme solenni stabilite.

2. Per mancanza d'assenso del concedente e dell'accettante.

3. Per mancanza di potere nel rappresentante l'autorità sovrana, il che spesso succede nelle monarchie assolute, che sono tenute a rispettare i patti fondamentali dello stato, e più spesso nelle monarchie costituzionali, in cui il potere esecutivo è limitato dalle leggi della costituzione, e deve richiedere il voto delle Camere per stipulare validamente questi atti.

E qui si nota quello che abbiamo detto sopra, che la sospensione della costituzione ancora non abrogata, non devolve il dritto delle Camere al solo potere esecutivo.

4. Siccome questi atti possono essere reali, personali, perpetui ed a tempo determinato, quindi essendo personali ed a tempo determinato finiscono colla persona e col tempo.

Quali sono le regole che fanno conoscere queste differenze in simili atti, si possono vedere nell'opera di Vattel, ove sono esposte lungamente con ammirabile precisione.

5. Sebbene accada di raro che questi atti possano esser nulli per lesione, quando specialmente sono stipulati dal Governo nazionale, pure stipulati da un sovrano assoluto, possono essere onerosi e di nocumento al bene sociale, ed allora la nazione facendo le sue proteste espresse o tacite, ed impedendone la esecuzione, si ritengono come non avvenuti. Molti esempii ci porge la storia di questo modo di finire i concordati; e possiamo rammentare quelli che si fecero dalla Francia e dalla Germania dopo il Concilio di Costanza, che non si poterono mettere in esecuzione per l'opposizione di quelle nazioni; ed oggi pare, che abbiano la stessa sorte quello di Berna, quello di Spagna, e forse quello stesso dell'Austria.

6. Ove non ostante queste lesioni, la nazione, attese le sue circostanze, dovesse abbracciare quelle convenzioni stipulate dal suo sovrano assoluto, accadendo il caso in cui muta le sue forme politiche, e molto più muta anche dinastia oppure si costituisce in repubblica, allora trovando quelle concessioni lesive e d'impedimento al suo sviluppo morale e civile ed economico, permettendosi al dir del dottissimo Dupin, di fare tavola rasa, può anche annullare queste convenzioni.

7. Finisce una convenzione antecedente per la stipulazione di una nuova.

8. Finisce ancora quando l'accettante si rende ingrato e ribelle al benefattore, e specialmente quando si ricusa di riconoscere l'autorità sovrana che può in altri trasferirsi, dalla quale in sostanza si era data esistenza all'atto liberale e munifico.

9. Finisce qualora l'autorità sovrana o per nuove circostanze sopravvenute, o pel grave interesse del bene sociale non può adempire le concessioni fatte, senza gravissimo danno dei suoi amministrati.

10. Finalmente può finire per una lunga prescrizione tacitamente annuita dalla potestà civile.

I canonisti adottando un opposto sistema, stabiliscono altri modi con cui possono finire le convenzioni. Essi, cosa degna di osservazione convengono nel principio su tutto quello che sopra abbiamo esposto; ma mutando solamente le relazioni dei contraenti, ne tirano poi opposte conseguenze. Essi per un falso supposto ritengono, che la parte che concede sia il pontefice, e quella che accetta l'autorità sovrana, e quindi mutate le relazioni, immutano i dritti ed i doveri.

Confesso che alcuni dottissimi, e tra questi Engel (lib. 3, tit. 5, *de Præbendis*), non abbracciano questa dottrina; ma la maggior parte e particolarmente gli oltramontani la sostengono accanitamente.

Per darne un esempio ecco come scrive Lucio Ferraris, quando esamina il Concordato Germanico.

« Quantunque il papa possa per giusta e grave causa derogare ai concordati, perchè in sè ha così piena potestà da Cristo, cui non può totalmente abdicare, ed a causa della sua suprema ed assoluta potestà a riguardo di un migliore governo della Chiesa, intervenendo giusto motivo secondo il dritto può dispensare sul dritto; c. *Proposuit 4, de concess. praebend;* ivi: *I quali secondo la pienezza della potestà di dritto possiamo dispensare sul dritto;* pure i papi non sogliono derogare ai concordati, se non nei casi assai necessarii per motivi

gravi e straordinarii, concernenti il bene comune della Chiesa. » [1]

Indi soggiunge che raramente han fatto uso di questo dritto, e conchiude che i concordati devonsi rispettare. [2]

Esaminiamo il principio del dritto, non essendo questione dell' uso.

Si tiene per certissimo che il papa può derogare ai concordati.

La ragione di questo dritto si ritrova nella pienezza dell' autorità assoluta del papa, di potere secondo il giure dispensare sopra il dritto.

Il motivo di questa deroga si è il comune bene della Chiesa, il migliore governo della stessa.

Il dritto di conoscere e giudicare sul motivo grave, aspetta ancora al papa.

Ammesse queste dottrine, si deduce, dunque il pontefice solo può da sè mutare, derogare, violare il concordato conchiuso con una potenza sovrana.

Qual falso supposto sostiene tutto questo argomento?

Quello al certo che il papa è il concedente e la potestà sovrana l'accettante; altrimenti anche veri i principii, potrebbe darsi il dritto al papa nel suo interesse di renunziare al beneficio, ma non quello di dispensare ed immutarlo a suo talento.

Secondo questa falsa supposizione, la potestà sovrana rimane affatto assorbita dalla pontificia e sommessa alle sue deroghe che vorrà fare nell' interesse del migliore Governo della Chiesa. Conseguenza affatto strana. Se però si toglie il

[1] Quamvis papa possit ob justam, et gravem causam derogere concordatis, quia habet ita plenam a Cristo potestatem, ut hanc a se omnino abdicare non possit, et ratione supremæ suæ et absolutæ potestatis pro meliori ecclesiæ gubernio, justa interveniente causa, de jure potest supra jus dispensare; c: Proposuit 4 de concess. praebend. ibi. — Qui secundum plenitudinem potestatis de jure possumus supra jus dispensare et caet. tamen papæ non solent derogare concordatis, nisi in casibus valde necessariis, ob causas graves et extraordinarias concernentes commune bonum ecclesiæ.

[2] Et consequenter sunt tenenda.

falso supposto, ed i due contraenti si pongono nella loro vera relazione, allora il dritto concesso al papa deve ragionevolmente accordarsi all'autorità sovrana; ed avremo il caso quando questa per il grave motivo del bene pubblico, in forza della pienezza della sua potestà sovrana, può in certi casi derogare ai concordati, senza che l'altra parte se ne possa lamentare.

Adottando i principi medesimi dei canonisti, riesce facile il trovare tutte le varie ragioni per le quali l'autorità sovrana può annullare i concordati.

Conosco bene che tutte queste importanti osservazioni sopra i concordati avrebbero meritato maggiore estensione, ma pur mi lusingo, che per ora possano essere sufficienti a guidare gli amatori delle discipline ecclesiastiche nello studio del dritto novissimo, e particolarmente in quello cotanto necessario dei Concordati.

Da tutto quello che vengo d'esporre sorge evidentissima questa verità, che la Chiesa bisogna con diligente sollecitudine provvedere alle riforme di disciplina, se ama il bene dei figli suoi; bisogna affatto in queste rinverginarsi, se vuole evitare le collisioni che sempre alla fine ricadono in suo danno e turbano la pace del Cristianesimo.

FINE.